



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.1.2003
COM(2003) 46 definitivo

2003/0024 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

- A. Obiettivo dell'iniziativa comunitaria
- B. Base dell'iniziativa: la consultazione della Commissione

PARTE PRIMA - REALIZZARE IL MERCATO INTERNO NEL SETTORE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- A. Garantire il rispetto del diritto sostanziale di proprietà intellettuale
- B. Facilitare la libera circolazione e garantire una concorrenza leale ed equa nel mercato interno
- C. Completare le azioni alle frontiere esterne e nei riguardi dei paesi terzi

PARTE SECONDA - SODDISFARE LE ESIGENZE DI UN'ECONOMIA MODERNA E TUTELARE LA SOCIETÀ

- A. Promuovere l'innovazione e la concorrenzialità delle imprese
- B. Promuovere la salvaguardia e lo sviluppo del settore culturale
- C. Preservare l'occupazione in Europa
- D. Evitare le perdite fiscali e la destabilizzazione dei mercati
- E. Assicurare la tutela dei consumatori
- F. Garantire il mantenimento dell'ordine pubblico

PARTE TERZA - MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'AZIONE PROPOSTA

- A. Limiti dell'accordo sugli ADPIC (TRIPS)
- B. *Acquis* comunitario in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale
- C. Situazione giuridica negli Stati membri
- D. Necessità di un'armonizzazione delle legislazioni nazionali
- E. Base giuridica

PARTE QUARTA - ESAME DELLE DISPOSIZIONI

INTRODUZIONE

A. Obiettivo dell'iniziativa comunitaria

La contraffazione e la pirateria nonché, più in generale, le violazioni della proprietà intellettuale costituiscono un fenomeno in costante crescita che attualmente assume una dimensione internazionale e rappresenta una seria minaccia per le economie nazionali e gli Stati. Nel mercato interno europeo questo fenomeno sfrutta in particolare le disparità esistenti a livello nazionale in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Tali disparità possono incidere sulla localizzazione delle attività di contraffazione e di pirateria all'interno della Comunità, il che significa che i prodotti contraffatti e pirata tendono piuttosto a essere fabbricati e venduti nei paesi che reprimono meno efficacemente di altri questo fenomeno. Le disparità nazionali si ripercuotono dunque sul commercio tra gli Stati membri e hanno un'incidenza diretta sulle condizioni della concorrenza nel mercato interno. Questa situazione comporta deviazioni del traffico commerciale, distorce la concorrenza e crea perturbazioni del mercato.

Le disparità nei regimi nazionali di sanzione, oltre a nuocere al corretto funzionamento del mercato interno, rendono difficile condurre una lotta efficace contro la contraffazione e la pirateria. Ciò determina una perdita di fiducia nel mercato interno da parte degli operatori economici e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti. La contraffazione e la pirateria, oltre alle conseguenze economiche e sociali che comportano, sollevano anche problemi con riguardo alla tutela dei consumatori, in particolare quando sono in gioco la salute e la sicurezza pubblica. Lo sviluppo dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. Questo fenomeno appare infine sempre più legato alla criminalità organizzata. La lotta contro questo fenomeno è dunque di fondamentale importanza per la Comunità, in particolare allorché tali attività illecite sono esercitate a fini commerciali oppure arrecano un danno considerevole al titolare del diritto.

La presente direttiva mira ad affrontare questa situazione, armonizzando le legislazioni nazionali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

B. Base dell'iniziativa: la consultazione della Commissione

Il 15 ottobre 1998 la Commissione ha presentato un Libro verde sulla lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno¹ per avviare un dibattito su questo tema con tutti gli interessati. I settori d'intervento suggeriti nel Libro verde riguardavano in particolare l'azione esercitata dal settore privato, l'efficacia dei dispositivi tecnici di sicurezza e d'autenticazione, le sanzioni e gli altri strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali.

¹ COM(98)569 def.

La Commissione ha ricevuto numerose prese di posizione, raccolte in una relazione di sintesi che è stata pubblicata². Il 2 e il 3 marzo 1999 ha organizzato a Monaco, in collaborazione con la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione, un'audizione aperta a tutti gli interessati³ e il 3 novembre 1999 una riunione di esperti con gli Stati membri. Il Comitato economico e sociale europeo ha emesso il suo parere sul Libro verde il 24 febbraio 1999⁴. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia il 4 maggio 2000⁵.

Questo esercizio di consultazione ha confermato in particolare che le disparità tra i regimi nazionali di sanzione dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il regolare funzionamento del mercato interno. Gli interessati hanno espresso l'auspicio che la questione venga affrontata in modo energico e che, a livello dell'Unione europea, vengano adottate iniziative ambiziose.

Facendo seguito a quest'esercizio di consultazione la Commissione ha presentato, il 30 novembre 2000, una comunicazione relativa al seguito da dare al Libro verde, contenente un ambizioso piano d'azione volto a migliorare e rafforzare la lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno⁶. Fra le iniziative contemplate dal piano d'azione, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare una proposta di direttiva intesa ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e a garantire che i diritti disponibili godano di un livello di protezione equivalente nel mercato interno. È questo l'oggetto della presente proposta.

La comunicazione della Commissione, in particolare l'annuncio di una proposta di direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, è stata accolta favorevolmente dagli interessati. Nel suo supplemento di parere del 30 maggio 2001⁷ il Comitato economico e sociale europeo ha approvato l'intenzione della Commissione europea di presentare rapidamente una proposta di direttiva in materia.

PARTE PRIMA

REALIZZARE IL MERCATO INTERNO NEL SETTORE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

A. Garantire il rispetto del diritto sostanziale di proprietà intellettuale

Fino ad oggi l'azione della Comunità nel campo della proprietà intellettuale ha riguardato soprattutto l'armonizzazione del diritto sostanziale nazionale o la creazione di un diritto unitario a livello comunitario. Alcune normative nazionali in materia di proprietà intellettuale sono state quindi armonizzate, come nel caso dei marchi⁸, dei disegni e modelli⁹, dei brevetti concernenti invenzioni biotecnologiche¹⁰ e con riguardo ad alcuni aspetti del diritto d'autore e

² http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/piracyen.pdf

³ http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/munchen.htm

⁴ GU C 116 del 28.4.1999, pag. 35.

⁵ GU C 41 del 7.2.2001, pag. 56.

⁶ COM(2000)789 definitivo.

⁷ GU C 221 del 7.8.2001, pag. 20.

⁸ Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

⁹ Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

¹⁰ Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

dei diritti connessi¹¹. A tale proposito la recente adozione della direttiva relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale¹², come pure della direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹³, costituisce una tappa importante nel processo di armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Quest'ultima direttiva permetterà di adeguare agli sviluppi tecnologici la protezione dei titolari dei diritti, in particolare nel settore digitale. La Comunità è inoltre intervenuta per estendere la durata di protezione del brevetto per i medicinali ed i prodotti fitosanitari¹⁴ nonché per stabilire norme comuni in materia di indicazioni geografiche e di denominazioni d'origine¹⁵. La Commissione ha altresì presentato proposte d'armonizzazione volte a chiarire la situazione giuridica relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici¹⁶.

L'azione della Comunità ha inoltre riguardato l'istituzione di diritti unitari a livello comunitario, validi immediatamente su tutto il territorio della CE, come il marchio comunitario¹⁷, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali¹⁸ e, più di recente, i disegni e modelli comunitari¹⁹. Va segnalato altresì che a livello del Consiglio dell'Unione sono attualmente in discussione proposte legislative per la creazione di un brevetto comunitario²⁰.

La competenza comunitaria nel settore del diritto sostanziale di proprietà intellettuale, considerato sempre più un settore d'intervento prioritario per la Comunità al fine di garantire

¹¹ Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42; direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61; direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite ed alla ritrasmissione via cavo, GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15; direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, GUCE L 290 del 24.11.1993, pag. 9; direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

¹² Direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32.

¹³ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

¹⁴ Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1; regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.

¹⁵ Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97, GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

¹⁶ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, COM(2002) 92 definitivo del 20.2.2002.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

¹⁸ Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

²⁰ Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 278.

il successo del mercato interno, è oggi pienamente riconosciuta²¹. Che la Comunità si interessi al rispetto effettivo dei diritti di proprietà intellettuale da essa armonizzati o istituiti in ambito comunitario costituisce quindi una logica conseguenza. A livello di principio il fatto che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, oggi essenzialmente disciplinati dal diritto comunitario, sia garantito con modalità a volte molto diverse da uno Stato membro all'altro può sembrare difficilmente compatibile con l'obiettivo di garantire ai titolari dei diritti un livello di protezione equivalente nel mercato interno.

B. Facilitare la libera circolazione e garantire una concorrenza leale ed equa nel mercato interno

L'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE stabilisce che l'azione della Comunità comporti un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli, in particolare, alla libera circolazione delle merci e dei servizi. D'altro canto l'articolo 14, paragrafo 2, del trattato CE prevede che il mercato interno comporti uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci e dei servizi.

Se la progressiva armonizzazione del diritto sostanziale di proprietà intellettuale ha permesso di facilitare la libera circolazione fra gli Stati membri e di rendere più trasparenti le norme applicabili, gli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale non sono stati oggetto, fino ad ora, di un'armonizzazione. Inoltre anche quando la legislazione nazionale mette a disposizione dei titolari strumenti efficaci per fare rispettare i loro diritti, la loro attuazione pratica a volte non è pienamente garantita. Come sottolineato dai partecipanti alla consultazione sul Libro verde, gli autori di atti di contraffazione o di pirateria non hanno mancato di approfittare di tali lacune sfruttando le differenze nazionali per smerciare i propri prodotti, con conseguenti deviazioni del traffico commerciale e perturbazioni del mercato. L'armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale permetterà di garantire una circolazione senza distorsioni nel mercato interno, una maggiore trasparenza nei regimi di sanzione ed una migliore applicazione degli strumenti messi a disposizione dei titolari di diritti.

La creazione di condizioni di concorrenza leali ed eque tra tutti gli operatori economici nel campo della proprietà intellettuale è inoltre indispensabile per permettere a tali operatori di giovare in maniera efficace delle libertà fondamentali enunciate nel trattato CE. Le condizioni che permettono una concorrenza leale ed equa vengono indebolite o compromesse da norme nazionali diverse in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ne risultano, in determinate circostanze, distorsioni della concorrenza che mettono a repentaglio la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno.

Le distorsioni della concorrenza nel mercato unico derivano non solo dalle divergenze nell'ambito d'applicazione e nella portata dei diritti di proprietà intellettuale in forza del diritto nazionale, ma anche dalle divergenze nei regimi di sanzione che proteggono questi diritti dalla contraffazione e dalla pirateria. Dal punto di vista degli autori delle violazioni, la severità del regime locale di sanzione può essere presa in considerazione nel costo di

²¹ È stata necessaria una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 1995, pronunciata a proposito del regolamento (CEE) n. 1768/92 sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, perché si riconoscesse che i brevetti non costituiscono un settore riservato agli Stati membri e che la Comunità è competente a adottare misure d'armonizzazione in materia (sentenza Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea del 13.7.1995, causa C-350/92, Racc. 1995, pag. I-1985).

fabbricazione dei prodotti illegali. Questo costo dipenderà dalle sanzioni applicate in caso di azione giudiziaria (sequestro delle merci illegali, pagamento di multe, necessità di versare salari più elevati ai dipendenti per contrastare il rischio di misure di ritorsione).

Senza una legislazione che armonizzi i regimi di sanzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, nel mercato unico continuerà quindi ad esistere una situazione di disparità a livello di rischi e, di conseguenza, di costi per quanti smerciano prodotti contraffatti e pirata. Giacché le merci contraffatte e usurpative sono, per definizione, dei succedanei in senso economico delle merci legalmente vendute che imitano, le disparità a livello di costi per gli operatori illegali, nel mercato unico, comporteranno anche condizioni di concorrenza differenti per gli operatori legittimi. Si può ritenere che nei settori del mercato unico in cui il regime di sanzione è relativamente poco efficace, la quota di mercato delle merci contraffatte e usurpative sia probabilmente maggiore e i prezzi, tanto delle merci illegali quanto delle altre, siano più bassi rispetto ai paesi in cui esistono sanzioni più severe per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

Le disparità nei regimi di sanzione possono quindi distorcere la concorrenza e deviare le tendenze naturali di scambio delle merci che si verificherebbero in presenza di un'armonizzazione delle sanzioni delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in tutto il mercato unico.

La contraffazione e la pirateria si propagano sfruttando le differenze tra le legislazioni nazionali. Nei paesi in cui si sviluppa questo fenomeno le imprese devono inoltre affrontare, nei mercati dove operano, la concorrenza dei prodotti contraffatti e pirata, il che comporta perdite di quote di mercato ed uno squilibrio delle reti di distribuzione. Quando il mercato è invaso da prodotti contraffatti e pirata che si vendono più facilmente di quelli autentici i dettaglianti a volte esitano a ordinare i prodotti originali. Possono anche essere tentati di vendere copie insieme, eventualmente, ai prodotti autentici. Questa situazione non può garantire la trasparenza e la parità delle condizioni di concorrenza nel mercato interno. Solo l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sarà in grado di eliminare le distorsioni della concorrenza dovute a questo fenomeno.

Naturalmente, nei settori caratterizzati da una concorrenza particolarmente vivace, come ad esempio il settore dei pezzi di ricambio delle automobili, la lotta alla contraffazione e alla pirateria non deve essere utilizzata per tentare di allontanare dal mercato concorrenti sgraditi o per ostacolare la legittima concorrenza. Una pratica di questo tipo rischierebbe non solo di danneggiare gravemente le imprese interessate, ma soprattutto nuocerebbe all'obiettivo perseguito che è quello di impedire l'immissione sul mercato di prodotti che violano la proprietà intellettuale e che in molti casi comportano rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori²².

C. Completare le azioni alle frontiere esterne e nei riguardi dei paesi terzi

La presente proposta di direttiva mira inoltre a completare, per le necessità del mercato interno, le azioni già intraprese, in conformità del regolamento (CE) n. 3295/94 modificato²³, al fine di controllare le merci contraffatte e usurpative alla frontiera esterna dell'UE. Questa

²² Regolamento (CE) n. 1400/2002, GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 30.

²³ Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8), come modificato dal regolamento (CE) n. 241/1999 del Consiglio, del 25 gennaio 1999, GU L 27 del 2.2.1999, pag. 1.

normativa si applica unicamente ai movimenti di merci sospettate di essere contraffatte e usurpative tra i paesi terzi e la Comunità e non permette di intervenire sui movimenti all'interno del territorio comunitario. Inoltre giacché tutti gli Stati membri effettuano i controlli alle frontiere secondo un approccio selettivo per garantire un giusto equilibrio tra la fluidità del commercio internazionale e la lotta alla frode, è possibile che merci contraffatte e usurpative entrino illegalmente nel territorio della Comunità per esservi successivamente commercializzate. Occorre dunque un dispositivo di lotta alla contraffazione e alla pirateria che sia specifico per le necessità del mercato interno. La presente direttiva consentirà dunque di mettere a disposizione dei titolari di diritti una serie di misure e di procedure per fare rispettare i loro diritti riguardo a tutte le merci oggetto di violazione di un diritto, comprese quelle intercettate alla dogana a norma del regolamento (CE) n. 3295/94 modificato.

La proposta di direttiva si prefigge inoltre di completare le iniziative adottate in tema di lotta alla contraffazione e alla pirateria nel quadro delle relazioni che la Comunità intrattiene con i paesi terzi nonché degli accordi multilaterali a cui partecipa. È il caso, in particolare, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo sugli ADPIC (TRIPS)), concluso nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio²⁴, di cui fanno parte tutti gli Stati membri dell'Unione europea, come pure la Comunità per le materie di sua competenza²⁵, e che prevede disposizioni minime in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

PARTE SECONDA

SODDISFARE LE ESIGENZE DI UN'ECONOMIA MODERNA E TUTELARE LA SOCIETÀ

Se l'obiettivo principale della presente iniziativa resta quello di realizzare il mercato interno nel settore della proprietà intellettuale garantendo che l'*acquis* comunitario del diritto sostanziale di proprietà intellettuale venga applicato correttamente nell'Unione europea, altri importanti obiettivi meritano di essere sottolineati.

A. Promuovere l'innovazione e la concorrenzialità delle imprese

L'innovazione rappresenta uno dei principali vettori di crescita duratura per le imprese e di prosperità economica per l'intera società. Le imprese devono costantemente migliorare o rinnovare i propri prodotti se vogliono conservare o conquistare quote di mercato. Una forte attività inventiva ed innovatrice, che porti allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, assicura alle imprese una posizione di vantaggio sotto il profilo tecnologico e costituisce un importante fattore ai fini della loro concorrenzialità.

Affinché le imprese, le università, le organizzazioni di ricerca²⁶ nonché il settore culturale²⁷ possano innovare e creare in condizioni ottimali occorre porre le premesse perché i creatori, i ricercatori e gli inventori possano beneficiare, all'interno della Comunità, di un contesto propizio allo sviluppo delle loro attività, anche nell'ambito delle nuove tecnologie

²⁴ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

²⁵ Nel suo parere 1/94 del 15 novembre 1994 la Corte di giustizia ha infatti dichiarato che la competenza a stipulare l'accordo sugli ADPIC era suddivisa tra la Comunità ed i suoi Stati membri (Racc. 1994, pag. I-5267).

²⁶ Il titolo XVIII del trattato CE mette in evidenza l'importanza della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

²⁷ L'importanza del settore culturale è espressamente riconosciuta nel paragrafo 4 dell'articolo 151 del trattato CE.

dell'informazione e della comunicazione. A tale riguardo occorre inoltre garantire la libera circolazione delle informazioni e non rendere l'accesso a Internet più difficile e costoso imponendo, ad esempio, obblighi troppo onerosi agli intermediari di Internet.

Le imprese, che spesso investono considerevoli somme in materia di ricerca e sviluppo, marketing e pubblicità, devono poter fare fruttare tali investimenti. Una tutela adeguata ed effettiva della proprietà intellettuale contribuisce a consolidare la fiducia nel mercato interno da parte di imprese, inventori e creatori e costituisce un forte incentivo all'investimento e quindi al progresso economico.

Il fenomeno della contraffazione e della pirateria si traduce per le imprese in un calo del fatturato e in perdite di quote di mercato spesso acquisite con difficoltà (mancate vendite dirette), senza dimenticare le perdite immateriali e i danni morali subiti come conseguenza delle ripercussioni negative in termini d'immagine presso i clienti (mancate vendite future). La diffusione dei prodotti contraffatti e dei prodotti pirata conduce infatti ad una banalizzazione che si ripercuote negativamente sulla notorietà e sull'originalità dei prodotti autentici, soprattutto quando le imprese fondano la propria pubblicità sulla qualità e la rarità dei loro prodotti. Questo fenomeno comporta inoltre costi supplementari per le imprese (costo della protezione, delle indagini, delle perizie e delle controversie) e, in alcuni casi, può anche portare ad azioni contro il titolare, qualora non gli sia possibile comprovare la sua buona fede, per i prodotti commercializzati dagli autori degli atti di contraffazione o di pirateria.

Dalle risposte ricevute dalla Commissione a seguito della pubblicazione del suo Libro verde sulla lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno si evince che, all'interno dell'Unione europea, le merci contraffatte e usurpative rappresentano dal 5% al 10% delle vendite di pezzi di ricambio per veicoli, il 10% delle vendite di CD e audiocassette, il 16% delle vendite di film (videocassette e DVD) e il 22% delle vendite di calzature e articoli d'abbigliamento²⁸.

Secondo un'indagine realizzata in Francia nel 1998 da KPMG, Sofres e l'*Union des Fabricants*²⁹, la perdita media, per le imprese che hanno risposto e che hanno potuto fornire una stima della perdita di fatturato conseguente alla contraffazione, è valutata al 6,4% della cifra d'affari. Uno studio realizzato nel giugno 2000 dal *Centre for Economics and Business Research* (CEBR) per conto del *Global Anti-Counterfeiting Group* (GACG)³⁰ indica che il calo medio annuo dei profitti nei settori considerati è notevole: 1.266 milioni di euro nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, 555 milioni di euro nel settore dei profumi e dei cosmetici, 627 milioni di euro nel settore dei giocattoli e degli articoli sportivi, 292 milioni di euro nel settore dei prodotti farmaceutici. Nel settore del software uno studio realizzato da *International Planning and Research Corporation* (IPR) per conto di *Business Software Alliance* (BSA)³¹ mostra che in Europa occidentale (UE + Norvegia + Svizzera) le perdite dovute alla pirateria nel 2000 sono state di oltre 3 miliardi di dollari.

La contraffazione e la pirateria, qualora non vengano punite in modo efficace, rischiano di comportare presso gli operatori una perdita di fiducia nel mercato interno come spazio per lo sviluppo delle loro attività e per la tutela dei loro diritti. Questa situazione ha per effetto di scoraggiare i creatori e gli inventori, mettendo in pericolo l'innovazione e la creazione nella Comunità.

²⁸ http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracy/piracyen.pdf, pagg. 14-15.

²⁹ "Votre entreprise et la contrefaçon", KPMG, Sofres, Union des fabricants, 1998.

³⁰ "Economic Impact of Counterfeiting in Europe", Global Anti-Counterfeiting Group, giugno 2000.

³¹ Sixth Annual BSA Global Software.

B. Promuovere la salvaguardia e lo sviluppo del settore culturale

I diritti di proprietà intellettuale assumono una notevole importanza in ambito culturale, in particolare nel settore degli audiovisivi. L'assenza di una protezione adeguata non soltanto potrebbe avere gravi ripercussioni sullo sviluppo di un importante settore economico, ma rappresenterebbe soprattutto una minaccia per il nostro patrimonio e la nostra diversità culturale.

Questo settore si differenzia dagli altri per il fatto di costituire un elemento chiave della nostra società la cui salvaguardia e soprattutto il cui sviluppo sono quindi fondamentali; si tratta tuttavia di un settore gravemente minacciato dalla pirateria. Le perdite che il settore culturale (compresi le edizioni musicali e gli audiovisivi) registra ogni anno a causa di atti di contraffazione e di pirateria sono superiori a 4,5 miliardi di euro. Ad esempio, per quanto riguarda gli audiovisivi, il pirataggio delle opere che conoscono un certo successo non priva solamente gli autori dei loro diritti, ma rende altresì impossibile la salvaguardia della pluralità. È il caso in particolare delle opere pubblicate in quantità limitata, spesso provenienti dalle culture degli Stati membri più piccoli, dove mancano economie di scala. Tale tendenza è inoltre notevolmente accentuata dal fatto che i supporti analogici siano stati sostituiti da supporti digitali.

C. Preservare l'occupazione in Europa

A livello sociale i danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione e della pirateria si riflettono anche sul numero di posti di lavoro da esse offerti. Gli effetti della contraffazione e della pirateria sull'occupazione nell'industria sono tuttavia difficili da misurare con precisione.

Secondo lo studio realizzato nel giugno 2000 da CEBR per conto di GACG³², nell'Unione europea le attività di contraffazione e di pirateria comporterebbero ogni anno una perdita di oltre 17 000 posti di lavoro. L'indagine condotta in Francia nel 1998 da KPMG, Sofres e l'*Union des fabricants*³³ indica che in questo paese il numero di posti di lavoro persi a causa della contraffazione è di circa 38 000. Secondo uno studio realizzato nel 1999 nel Regno Unito da CEBR per conto dell'*Anti-Counterfeiting Group* (ACG), associazione britannica di lotta alla contraffazione, il numero di posti di lavoro persi all'anno in questo paese sarebbe superiore a 4 000³⁴. Infine secondo uno studio realizzato nel 1998 da PricewaterhouseCoopers per conto di BSA³⁵, riducendo del 10% i prodotti pirata nel settore del software (che è il livello negli Stati Uniti) si verrebbero a creare oltre 250 000 posti di lavoro in Europa entro il 2001.

D. Evitare le perdite fiscali e la destabilizzazione dei mercati

La contraffazione e la pirateria si ripercuotono negativamente sulle economie nazionali, soprattutto quelle dei paesi industrializzati. Il fenomeno comporta anche perdite di gettito per lo Stato o per la Comunità (dazi doganali, IVA) e può dare luogo a tutta una serie di infrazioni, in particolare a livello di normative del lavoro, quando le merci contraffatte o

³² Cfr. nota 30.

³³ Cfr. nota 29.

³⁴ "The economic impact of counterfeiting", Anti-Counterfeiting Group, giugno 1999.

³⁵ "The contribution of the packaged software industry to the western european economies", Business Software Alliance, maggio 1998.

usurpative sono fabbricate in stabilimenti clandestini da personale non dichiarato o vendute da ambulanti clandestini.

Le perdite fiscali dovute alla contraffazione e alla pirateria sono notevoli. Ad esempio, nel settore fonografico, questo fenomeno determinerebbe per i governi dell'UE un mancato introito di IVA per un valore di 100 milioni di euro³⁶. Lo studio realizzato nel giugno 2000 da CEBR per conto di GACG³⁷ mostra che la contraffazione nell'Unione comporta una notevole perdita di gettito fiscale nei settori presi in esame: in media 7 581 milioni di euro nel settore dell'abbigliamento e delle calzature, 3 017 milioni di euro nel settore dei profumi e dei cosmetici, 3 731 milioni di euro nel settore dei giocattoli e degli articoli sportivi, 1 554 milioni di euro nel settore dei prodotti farmaceutici. Secondo l'indagine svolta nel 1999 nel Regno Unito da CEBR per conto dell'associazione ACG³⁸, la contraffazione comporterebbe una riduzione del PNL pari a 143 milioni di sterline all'anno e un aumento dell'indebitamento pubblico pari a 77 milioni di sterline.

Questo fenomeno rappresenta una vera e propria minaccia per l'equilibrio economico della società dato che rischia inoltre di destabilizzare i mercati che ne sono vittima, mercati talora molto fragili, come, ad esempio, nel caso dei prodotti tessili³⁹. Nell'industria dei prodotti multimediali la contraffazione e la pirateria via Internet sono in continua crescita provocando già da ora, nonostante lo sviluppo relativamente recente della rete, notevoli perdite.

E. Assicurare la tutela dei consumatori

La tutela dei consumatori costituisce una delle preoccupazioni principali in Europa. La ricerca di un livello elevato di tutela dei consumatori, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza, è un elemento essenziale dell'azione comunitaria. La contraffazione e la pirateria, e più generale le violazioni della proprietà intellettuale, producono spesso conseguenze pregiudizievoli per i consumatori.

Anche se a volte il fenomeno si è sviluppato con la complicità del consumatore, di solito si produce contro la sua volontà e, in ogni caso, sempre a suo svantaggio. In genere la contraffazione e la pirateria sono accompagnate da una truffa deliberata ai danni del consumatore sulla qualità che questi ha diritto di aspettarsi da un prodotto caratterizzato, ad esempio, da un marchio famoso dato che i prodotti contraffatti e pirata sono fabbricati senza i controlli effettuati dalle autorità competenti e non rispettano le norme minime di qualità. Quando acquista prodotti contraffatti o pirata al di fuori dei legittimi canali commerciali, il consumatore non beneficia, in genere, di una garanzia né di un servizio post vendita, né di difese efficaci in caso di danni. Oltre a questi inconvenienti il fenomeno può costituire un reale pericolo per il consumatore in quanto può danneggiare la sua salute (contraffazione di medicinali, adulterazione di alcolici) o la sua sicurezza (contraffazione di giocattoli o di parti di automobili o aeroplani)⁴⁰.

³⁶ http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/piracyen.pdf, pag. 16, paragrafo 7.2.1.

³⁷ Cfr. nota 30.

³⁸ Cfr. nota 34.

³⁹ Nell'ambito dell'accordo dell'OMC sui tessili e sull'abbigliamento (ATC) è stato avviato un processo di liberalizzazione progressiva che porterà, entro il 1° gennaio 2005, all'eliminazione delle restrizioni quantitative tra i membri dell'OMC.

⁴⁰ Durante la consultazione sono stati citati altri esempi: materiale sanitario difettoso, detersivi con agenti caustici, antibiotici adulterati, sostanze cancerogene negli indumenti, olio per motore di scarsa qualità, bevande alcoliche tossiche, elettrodomestici difettosi, vaccini antirabbici inefficaci, filtri difettosi per motori diesel, ecc.

L'armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contribuirà alla tutela dei consumatori e sarà utile per completare l'insieme di atti legislativi già esistenti in questo settore a livello comunitario, in particolare le direttive europee sulla responsabilità civile dei prodotti⁴¹ e sulla sicurezza generale dei prodotti⁴².

F. Garantire il mantenimento dell'ordine pubblico

La contraffazione e la pirateria costituiscono una vera e propria minaccia per l'ordine pubblico. Oltre alle conseguenze economiche e sociali che comporta, questo fenomeno viola la legislazione del lavoro (lavoro clandestino), la legislazione fiscale (perdita di gettito fiscale per lo Stato), la legislazione sanitaria e la legislazione in materia di sicurezza dei prodotti. Inoltre è ormai chiaro che la contraffazione e la pirateria sono attività in parte riconducibili alla criminalità organizzata che trova in queste attività un mezzo poco rischioso per riciclare fondi provenienti da altri traffici illeciti (armi, droga). La contraffazione e la pirateria, un tempo condotte su scala artigianale, sono diventate attività quasi industriali, che offrono ai loro autori la possibilità di ricavare notevoli guadagni senza correre rischi eccessivi. Con Internet la rapidità di esecuzione delle operazioni illecite e la difficoltà di risalire a tali operazioni riducono ulteriormente i rischi corsi dagli autori delle violazioni. Oggi la contraffazione e la pirateria sembrano addirittura essere diventate attività più interessanti del traffico illecito di droga in quanto permettono di ottenere notevoli profitti potenziali senza il rischio di pesanti sanzioni. La contraffazione e la pirateria su scala commerciale fungono quindi da vettore e da supporto per la criminalità, incluso il terrorismo. La consultazione degli operatori interessati avviata con il Libro verde del 1998 ha d'altro canto confermato, servendosi di esempi provenienti in particolare dai settori della musica e del software, i legami che esistono tra contraffazione e pirateria e criminalità organizzata.

L'armonizzazione a livello comunitario degli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale permetterà quindi di aiutare gli Stati membri in sede di mantenimento dell'ordine pubblico.

Il rafforzamento ed il miglioramento della lotta alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno sono complementari alle iniziative a carattere orizzontale adottate nei settori della giustizia e degli affari interni, in particolare la strategia adottata dall'Unione europea in tema di prevenzione e di controllo della criminalità, conformemente a quanto disposto dal trattato di Amsterdam, alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999⁴³, nonché agli orientamenti proposti dalla Commissione nella sua comunicazione sulla prevenzione della criminalità e ai lavori del Forum europeo per la prevenzione del crimine organizzato e della criminalità economica⁴⁴. La presente iniziativa è infine coerente con

⁴¹ Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

⁴² Direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24, attualmente in corso di revisione (COM(2000)139).

⁴³ GU C 124 del 3.5.2000, pag. 1.

⁴⁴ Il Forum europeo per la prevenzione del crimine organizzato e della criminalità economica è un'iniziativa della Commissione che mira a strutturare i lavori sulla prevenzione del crimine a livello europeo. Si tratta di un consesso inteso a creare una rete di collegamento tra gli esperti e ad avviare iniziative.

l'approccio strategico globale della Commissione in materia di lotta contro la frode⁴⁵ e con le azioni intraprese per la tutela degli interessi comunitari.

PARTE TERZA

MODALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'AZIONE PROPOSTA

A. Limiti dell'accordo sugli ADPIC (TRIPS)

Le misure e le procedure volte a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale sono state oggetto di un'armonizzazione di fatto con l'entrata in vigore dell'accordo sugli ADPIC che prevede disposizioni minime sugli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Questi strumenti comprendono:

- l'obbligo generale di attuare misure concrete per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale, tra cui misure di protezione provvisorie e rimedi che siano dissuasivi;
- aspetti fondamentali in tema di procedimento civile o amministrativo: procedure leali ed eque, norme applicabili in materia di produzione di prove;
- la messa a disposizione di alcuni rimedi civili (o amministrativi), quali, ad esempio, ingiunzioni, risarcimento dei danni, sequestro e rimozione delle merci costituenti violazione e, a titolo facoltativo, diritto d'informazione;
- requisiti minimi delle misure provvisorie per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
- in alcuni casi il ricorso a procedimenti penali e a sanzioni penali.

Tuttavia alcuni strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti non sono previsti dall'accordo sugli ADPIC (ad esempio: ritiro, a spese del contraffattore, delle merci contraffatte immesse sul mercato), mentre altri sono previsti ma a titolo facoltativo (ad esempio, diritto d'informazione). Le modalità d'applicazione delle misure e delle procedure previste dall'accordo sugli ADPIC possono infine variare considerevolmente da un paese all'altro. È il caso, nella Comunità, delle modalità d'applicazione delle misure provvisorie utilizzate in particolare per salvaguardare gli elementi di prova, del calcolo del risarcimento dei danni o anche delle modalità d'applicazione delle procedure volte a far cessare le attività di contraffazione o pirateria.

⁴⁵ Punto 1.4.2 della comunicazione della Commissione intitolata "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità – Lotta contro la frode - Per un approccio strategico globale", COM(2000)358 def.

B. *Acquis comunitario in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*

A livello comunitario le iniziative adottate in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale hanno riguardato in particolar modo la protezione della frontiera esterna della Comunità⁴⁶. Per quanto riguarda il mercato interno, alcuni strumenti settoriali contengono disposizioni specifiche in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale⁴⁷. Tuttavia sino ad ora nessuno strumento specifico di portata orizzontale è stato adottato a livello comunitario in questo settore.

C. *Situazione giuridica negli Stati membri*

Malgrado l'applicazione dell'accordo sugli ADPIC negli Stati membri, la situazione giuridica nella Comunità è caratterizzata da notevoli disparità che non consentono ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di beneficiare di un livello di protezione equivalente in tutto il territorio comunitario. Le procedure per ottenere la cessazione delle attività di contraffazione o pirateria (inibitorie), le misure provvisorie utilizzate in particolare per salvaguardare gli elementi di prova, il calcolo del risarcimento dei danni e la gravità delle sanzioni civili e penali variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro. In taluni Stati membri non esistono misure e provvedimenti quali il diritto d'informazione ed il ritiro, a spese dell'autore della violazione, delle merci immesse sul mercato.

Per quanto riguarda le inibitorie, le differenze riguardano le modalità d'applicazione, ad esempio nella considerazione degli interessi di terzi, le modalità di eliminazione delle merci oggetto di violazione di un diritto o le condizioni in cui è possibile ordinare la rimozione dei dispositivi utilizzati per produrre tali merci. In Grecia, in linea di massima, la sanzione non implica necessariamente una colpa e può quindi essere diretta contro l'autore della violazione in buona fede. In Svezia ed in Finlandia la sanzione non si applica ad una persona in buona fede, mentre in Danimarca, Spagna e Italia essa non si applica a chi fa soltanto un uso privato delle merci interessate. Nei Paesi Bassi (diritto d'autore) il sequestro e la distruzione non vengono pronunciati se la persona non è direttamente coinvolta nella violazione, non si occupa professionalmente degli articoli in questione e li ha acquistati unicamente a scopo personale. Nel Regno Unito le apparecchiature utilizzate per la fabbricazione di copie pirata possono essere distrutte soltanto se la persona che è in loro possesso era consapevole o aveva motivo di sapere che erano destinate a tale scopo. In Germania (diritto d'autore) gli strumenti utilizzati (esclusivamente o quasi) per produrre copie pirata possono essere sequestrati e distrutti solo se appartengono all'autore della violazione, mentre in materia di marchi non esiste una analoga restrizione. Nei Paesi Bassi la giurisprudenza⁴⁸ ha sviluppato il principio in base al quale l'autore della violazione può essere obbligato a ritirare i prodotti che sono già stati distribuiti sul mercato. Egli deve sostenere le spese di tale operazione e pagare una

⁴⁶ Cfr. nota 19.

⁴⁷ Ad esempio, nel settore del diritto d'autore: articolo 7 (misure speciali di tutela) della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (cfr. nota 11); articolo 12 (sanzioni) della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (cfr. Nota 11); articoli 6 (misure tecnologiche), 7 (informazioni sul regime dei diritti) e 8 (sanzioni e mezzi di ricorso) della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (cfr. nota 13). Nel settore della proprietà industriale: articolo 98 (sanzioni) e 99 (misure provvisorie e cautelari) del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario; articolo 89 (sanzioni nei procedimenti relativi a contraffazioni del disegno o modello) e 90 (misure provvisorie e cautelari) del regolamento n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari.

⁴⁸ HR 23.2.1990, NJ 1990, 664 m. nt. Dwfv (Hameco) e decisioni successive.

compensazione all'acquirente. Una misura di questo tipo non è prevista dal diritto degli altri Stati membri.

In materia di prove, la misura nota nel Regno Unito come *Anton Piller Order*⁴⁹ è assai importante nella pratica, ma da taluni giudicata troppo costosa e complicata. Per decisione della *High Court*, presa *inaudita altera parte*, tale procedimento permette l'ispezione e il sequestro delle prove nei locali del presunto autore della violazione. Il *Doorstep Order*⁵⁰ (*Anton Piller Order* semplificato), con cui si possono presentare le richieste di documenti ed oggetti senza il diritto di penetrare nei locali, viene considerato efficace. Un'altra misura nota come *freezing injunction*⁵¹ (o *Mareva injunction*⁵²) è utilizzata per bloccare i conti bancari ed altri beni del convenuto in attesa che la causa venga esaminata nel merito dal tribunale. Anche in Francia la legge⁵³ prevede uno strumento molto efficace per acquisire prove. Il titolare del diritto può presentare una domanda di sequestro per contraffazione (*saisie-contrefaçon*) al presidente del tribunale di grande istanza. La misura può comportare una descrizione o il sequestro dei prodotti in questione. Anche in Italia la legge prevede la descrizione e il sequestro degli articoli oggetto di violazione di un diritto. In Germania le possibilità giuridiche per l'acquisizione di prove non sono molto forti, limitandosi al conseguimento di prove tramite la deposizione di testimoni, la testimonianza di periti e le ispezioni senza estendersi ai documenti e all'audizione delle parti. A differenza degli altri Stati membri, in Austria, Danimarca e Svezia i mandati di ricerca *inaudita altera parte* non sono previsti dalla procedura civile.

Per quanto riguarda le misure provvisorie, esistono notevoli differenze nelle modalità di procedura e nella frequenza di adozione di queste vie legali anche se tali differenze sono principalmente dovute alle tradizioni e alle impostazioni seguite dai tribunali. Nei Paesi Bassi il procedimento semplificato di *kort geding*⁵⁴ è utilizzato assai spesso e ha sostituito, in certa misura, i procedimenti ordinari nei casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Nel Regno Unito le ingiunzioni provvisorie (preliminari) sono abbastanza frequenti nella pratica: il fattore decisivo nella valutazione dell'ingiunzione è costituito dalla capacità del convenuto di pagare una compensazione sufficiente a coprire le perdite dell'attore qualora quest'ultimo vinca la causa. In Germania l'atteggiamento nei riguardi delle ingiunzioni provvisorie è abbastanza restrittivo e queste sono accordate soprattutto in tema di marchi per casi evidenti di contraffazione. In Francia il ricorso ai provvedimenti d'urgenza dopo l'inizio del giudizio di merito è possibile, ma ancora relativamente raro poiché, da un lato, è possibile presentare una richiesta di descrizione o sequestro degli oggetti che si presume siano contraffatti e, dall'altro, i provvedimenti provvisori non permettono di chiedere il risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda il calcolo del risarcimento, negli Stati membri esistono tre possibilità: la compensazione per le perdite reali subite, la richiesta di restituzione dei profitti realizzati dall'autore della violazione, il pagamento degli importi che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare nel caso in cui avesse chiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto. Nella maggior parte dei paesi il richiedente può scegliere una di queste tre opzioni (o almeno la prima o la terza) senza cumulare o associare i vari modi di calcolo. Le modalità pratiche per

⁴⁹ Anton Piller KG contro Manufacturing Processes Ltd. [1976].1 Ch. 55.,[1976] R.P.C. 719.

⁵⁰ Universal City studios Inc. contro Mukhtar & sons [1976] F.s.r. 252.

⁵¹ Art. 25, paragrafo 1, del codice di procedura civile britannico.

⁵² Mareva Compania Naviera SA contro International Bulk Carriers SA [1975].2 Lloyd's Rep. 509.

⁵³ Art. L-332-1, L-521-1, L-615-5 e L-716-7 del codice della proprietà intellettuale.

⁵⁴ Art. 289 del codice di procedura civile. La Corte di giustizia ha confermato il carattere di provvedimento provvisorio, ai sensi dell'articolo 50 dell'accordo sugli ADPIC, di questo procedimento (sentenza Hermès del 16 giugno 1998, causa C-53/96, Racc. 1998, pag. I-3603).

ciascuno di questi modi di calcolo inoltre variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Ad esempio, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dei profitti, in Germania le disposizioni del codice civile sulla restituzione dei profitti conseguiti ingiustamente per "sottrazione di affari" fungono da base per la domanda⁵⁵. Nel Regno Unito la restituzione dei profitti non è considerata come un risarcimento di danni, ma come una "misura correttiva equa". In compenso in Portogallo (diritto d'autore) i redditi dell'autore della violazione vanno considerati nel calcolo del risarcimento dei danni. In Austria (diritto d'autore) i risarcimenti possono essere calcolati in base ai profitti dell'autore della violazione indipendentemente dal grado di colpa. In Finlandia (marchio) la richiesta dei profitti dell'autore della violazione può essere giustificata anche in caso di violazione in buona fede. Nei paesi del Benelux la restituzione dei profitti dell'autore della violazione è possibile soltanto in caso di circostanze aggravanti (mala fede). In Francia, in linea di massima, la parte lesa ha diritto a ricevere come risarcimento un importo esattamente pari alle perdite reali subite⁵⁶.

Il diritto d'informazione, che può essere invocato contro chiunque sia implicato in una violazione, obbliga il convenuto a fornire informazioni sull'origine delle merci, sui circuiti di distribuzione e sull'identità dei terzi coinvolti nella produzione e nella distribuzione delle merci. Fino ad oggi il diritto d'informazione è stato introdotto solo nel sistema giuridico di alcuni Stati membri, ossia in Germania nelle leggi sulla proprietà intellettuale⁵⁷ e nella legge del Benelux sul marchio⁵⁸.

Per i titolari di diritti tali disparità tra i regimi nazionali di sanzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale hanno una notevole incidenza, in particolare sull'efficacia e sui costi dei procedimenti, sui termini e sull'importo dei risarcimenti riconosciuti.

Infine, per quanto riguarda le sanzioni penali, esistono notevoli differenze non solo nel livello delle pene previste dalle legislazioni nazionali ma anche nel metodo di calcolo delle ammende. In base all'accordo sugli ADPIC (e per tradizione giuridica nazionale) tutti gli Stati membri prevedono rimedi civili e sanzioni penali che possono arrivare fino alla reclusione. Le ammende massime variano da alcune migliaia di euro (Italia, Lussemburgo) a quasi 500 000 euro (Belgio), fino a superare i 750 000 euro (in Francia per le persone giuridiche). Nel Regno Unito per le sanzioni pecuniarie non esistono importi massimi prescritti per legge. Alcuni paesi non prevedono un'ammenda massima dato che l'importo è calcolato in funzione dei redditi dell'autore della violazione (ad esempio, i paesi nordici, l'Austria, la Germania). Le pene detentive vanno da alcuni giorni a 10 anni (Grecia, Regno Unito).

Sebbene la presente direttiva non miri ad armonizzare le sanzioni penali in quanto tali, l'applicazione effettiva di pene davvero dissuasive in tutti gli Stati membri contribuirebbe positivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione.

⁵⁵ A tale riguardo occorre segnalare la recente evoluzione della giurisprudenza tedesca verso la determinazione di indennizzi più dissuasivi. Chiamato a pronunciarsi in una causa di contraffazione di disegni e modelli, il Bundesgerichtshof (BGH), in una sentenza del 2.11.2000, ha stabilito che le spese generali non potevano più essere detratte dai profitti realizzati dal contraffattore, mettendo così fine ad una giurisprudenza del 1962 (I ZR 246/98).

⁵⁶ Art. 1382 del codice civile.

⁵⁷ Si veda in particolare il paragrafo 19 della legge tedesca sui marchi.

⁵⁸ Art. 13 bis, paragrafo 4, della legge del Benelux sui marchi.

D. Necessità di un'armonizzazione delle legislazioni nazionali

I titolari di diritti devono poter disporre di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che abbiano la stessa efficacia in tutti gli Stati membri. Questa necessità corrisponde inoltre agli obiettivi della politica della Commissione volti a promuovere lo sviluppo dell'attività innovativa e creativa in Europa grazie, in particolare, ad una tutela coerente ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno. Tale necessità non può essere soddisfatta da un'azione intrapresa unicamente a livello di singoli Stati membri. A volte la legislazione nazionale mette a disposizione dei titolari strumenti efficaci per far rispettare i loro diritti, ma l'applicazione pratica di tali strumenti non è pienamente garantita. Come sottolineato dalla maggior parte degli interessati nell'ambito della consultazione avviata con il Libro verde, solo un'azione a livello della Comunità permetterà di ottenere la stessa efficacia in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

L'attuazione di una normativa a livello comunitario, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, non permetterebbe tuttavia di risolvere la situazione in modo soddisfacente. Occorre infatti tenere conto delle tradizioni giuridiche e della situazione specifica di ogni Stato membro. Si tratta di garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in maniera equivalente su tutto il territorio della Comunità, ma all'interno del quadro nazionale già esistente. Per questo motivo l'armonizzazione a livello comunitario delle legislazioni degli Stati membri in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sembra essere l'unico modo per raggiungere l'obiettivo perseguito. Per essere davvero efficace l'armonizzazione dovrà basarsi sulle disposizioni nazionali che appaiono come le più idonee a rispondere ai bisogni della parte lesa, pur tenendo conto degli interessi legittimi della parte convenuta. In questo modo sarà possibile garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in maniera omogenea ed efficace in tutta la Comunità, introdurre una maggiore trasparenza nei regimi di sanzione e vegliare all'applicazione concreta degli strumenti messi a disposizione dei titolari di diritti.

In forza del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato CE, le misure previste devono essere proporzionali all'obiettivo principale perseguito che è quello di migliorare e rendere più trasparente il funzionamento del mercato interno. L'armonizzazione delle legislazioni nazionali non dovrà dunque riguardare tutti gli aspetti delle legislazioni nazionali in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, ma limitarsi a ravvicinare le principali disposizioni che si ripercuotono più direttamente sul funzionamento del mercato interno.

E. Base giuridica

Come dimostrato sopra nella sezione I.B., il mantenimento di sistemi giuridici nazionali diversi per fare rispettare i diritti di proprietà intellettuale, oggi in gran parte armonizzati a livello comunitario, rischia di danneggiare la libera circolazione delle merci e dei servizi, di perturbare il mercato interno, in particolare attraverso una distorsione dei flussi commerciali legali e di distorcere quindi la concorrenza. Il ravvicinamento delle principali norme nazionali che disciplinano gli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale permetterà di migliorare e rendere più trasparente il funzionamento del mercato interno, di incoraggiare l'innovazione e la concorrenzialità delle imprese nonché di favorire l'occupazione e gli investimenti nella CE.

La Corte di giustizia europea⁵⁹ ritiene che una pratica che rischia di influenzare sensibilmente i flussi di scambi tra Stati membri può nuocere al conseguimento degli obiettivi del mercato comune come descritti all'articolo 95 (1) del trattato CE. Uno Stato membro che prevede misure meno rigorose ed un'applicazione di dette misure meno severa rispetto ad altri rischia infatti di provocare una distorsione dei flussi di scambi. Gli operatori commerciali legittimi tenderebbero ad evitare tale Stato membro a causa della quota di mercato occupata dai prodotti pirata o contraffatti e per la difficoltà di mantenersi concorrenziali in un mercato così perturbato.

Per questo motivo e giacché la misura si prefigge il completamento del mercato interno tramite l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la Commissione propone di adottare l'articolo 95 del trattato CE come base giuridica dell'armonizzazione. Questa base giuridica è stata adottata per altre direttive che ravvicinano le legislazioni nazionali nel settore della proprietà intellettuale⁶⁰. La fondatezza di questa base giuridica è stata inoltre ripetutamente confermata dalla Corte di giustizia⁶¹ ed in particolare, per quanto riguarda la direttiva 98/44/CE, in una sua recente sentenza in cui la base giuridica adottata è stata attentamente esaminata⁶².

La stessa base giuridica (articolo 95) ha già permesso di armonizzare gran parte del diritto della proprietà intellettuale nel mercato interno. L'efficacia di queste misure d'armonizzazione relative ai diritti di proprietà intellettuale rischierebbe di non essere garantita se non fosse assicurata anche l'applicazione concreta di tali diritti. Le misure e le procedure previste dalla presente direttiva permetteranno di assicurare la corretta applicazione dell'*acquis* comunitario in tema di diritto sostanziale di proprietà intellettuale; è quindi legittimo che l'articolo 95 costituisca inoltre la base giuridica di una direttiva volta a garantire l'armonizzazione del rispetto di questi diritti, consentendo in questo modo all'*acquis* comunitario in materia di produrre tutti i suoi effetti.

⁵⁹ Sentenza Javico contro Yves Saint Laurent del 28 aprile 1998, causa C-306/96 (Raccolta della giurisprudenza, pag. I-1983, punto 25).

⁶⁰ Cfr. le direttive citate alle note 8-12.

⁶¹ Parere 1/94, competenza della Comunità a stipulare accordi internazionali in materia di servizi e di tutela della proprietà intellettuale, 15.11.1994, Racc. pag. I-5267 e causa C-350-92, Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea, 13.7.1995, Racc. pag. I-1985.

⁶² Sentenza Regno dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea del 9 ottobre 2001, causa C-377/98. La Corte ha concluso che:

“15. ... occorre ricordare che il ricorso all'art. 100 A come fondamento giuridico è possibile al fine di prevenire l'insorgere di futuri ostacoli agli scambi dovuti allo sviluppo eterogeneo delle legislazioni nazionali, purché l'insorgere di tali ostacoli sia probabile e la misura di cui trattasi abbia ad oggetto la loro prevenzione.

16. Orbene ... anche se le disposizioni legislative nazionali in materia anteriori alla direttiva sono quasi sempre mutate dalla convenzione ... sulla concessione di brevetti europei ..., le interpretazioni divergenti che queste disposizioni consentono in merito alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche possono generare discordanze nella prassi e nella giurisprudenza, nefaste ai fini di un buon funzionamento del mercato interno.

20. ... scopo di una misura di armonizzazione è di ridurre gli ostacoli al funzionamento del mercato interno costituiti dalla diversità di condizioni esistenti tra gli Stati membri, qualunque ne sia la causa. Se le divergenze derivano da un'interpretazione discordante, o che rischia di diventare tale, di nozioni contenute in atti giuridici internazionali cui aderiscono gli Stati membri, nulla vieta in linea di principio di ricorrere all'adozione di una direttiva quale strumento per assicurare un'interpretazione comune agli Stati membri di siffatte nozioni”.

Con questo spirito la presente direttiva mira ad imporre agli Stati membri, al fine di garantire il regolare funzionamento del mercato interno e la piena efficacia dell'*acquis* comunitario in materia di proprietà intellettuale, l'obbligo di prevedere sanzioni aventi carattere concreto, proporzionato e dissuasivo⁶³, tra cui sanzioni penali⁶⁴, qualora opportuno. Ciò corrisponde anche agli impegni assunti tanto dalla Comunità quanto da ogni Stato membro nel quadro dell'accordo sugli ADPIC e in particolare del suo articolo 61. La direttiva mira inoltre a garantire che tutti i protagonisti della violazione siano dichiarati responsabili conformemente al diritto interno degli Stati membri.

Infine la presente direttiva non ha lo scopo di armonizzare le norme applicabili in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle pronunce in materia civile e commerciale, né di occuparsi del diritto applicabile. Esistono strumenti comunitari che disciplinano queste materie in generale e che sono dunque applicabili anche alla proprietà intellettuale⁶⁵.

PARTE QUARTA

ESAME DELLE DISPOSIZIONI

Le disposizioni contenute nella presente proposta sono state redatte al termine di un'ampia consultazione degli interessati, degli Stati membri e delle altre istituzioni dell'Unione europea. Nella loro formulazione si è pertanto tenuto conto, nella misura del possibile, delle preoccupazioni espresse dagli interessati e dagli Stati membri. Sono state prese in considerazione anche le indicazioni fornite dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale europeo. In taluni casi, le disposizioni in vigore in uno o più Stati membri che hanno dato prova di efficacia hanno costituito un'utile fonte d'ispirazione nella redazione della presente proposta.

⁶³ Si vedano in particolare le sentenze della CGCE Nunes e de Matos dell'8 luglio 1999, causa C-186/98 (Racc. 1999, pag. I-4883), Hansen del 10 luglio 1990, causa C-326/88 (Racc. 1990, pag. I-2911) e Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica del 21 settembre 1989, causa 68/88 (Racc. 1989, pag. 2965).

⁶⁴ Si veda in particolare la sentenza Unilever della CGCE emessa il 28 gennaio 1999 nella causa C-77/97 (Racc. 1999, pag. I-431) nella quale la Corte ha dichiarato, a proposito della direttiva 76/768/CEE modificata concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, che "le disposizioni che, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva 76/768, gli Stati membri intendano emanare al fine di evitare qualsiasi pubblicità che attribuisca ai prodotti cosmetici caratteristiche che questi non possiedono devono prevedere che una pubblicità di tal genere costituisce una violazione, segnatamente di natura penale, accompagnata da sanzioni che possiedano effetto dissuasivo".

⁶⁵ Regolamento (CE) n. 1348/2000, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37); regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1); regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1); decisione n. 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

Articolo 1

Oggetto

Tale articolo definisce il tema della direttiva, precisando che essa concerne le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 2

Campo di applicazione

L'articolo 2, paragrafo 1, definisce il campo d'applicazione della direttiva. Gli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti considerati dalla direttiva si applicano a qualsiasi violazione dei diritti derivanti dalle disposizioni comunitarie ed europee relative alla tutela della proprietà intellettuale, elencate nell'allegato alla direttiva, e dai provvedimenti adottati dagli Stati membri per uniformarsi a tali disposizioni, allorché tale violazione è commessa a fini commerciali o arreca un danno considerevole al titolare del diritto. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che le autorità competenti possano adottare altre misure adeguate alle circostanze e idonee a far cessare la violazione del diritto di proprietà intellettuale o a impedire nuove violazioni, così come qualsiasi altra misura appropriata. Il paragrafo 2 di questo articolo precisa che le disposizioni della direttiva non pregiudicano le prescrizioni specifiche previste ai fini del rispetto dei diritti nel settore del diritto d'autore, segnatamente quelle dell'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Il paragrafo 3, lettera a), dell'articolo precisa che la direttiva lascia inalterate e non incide sulle disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, la direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche e la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In altri termini si tratta di chiarire che la direttiva verte non sulla sostanza dei diritti, bensì esclusivamente sulla sanzione della loro violazione e che la sua attuazione da parte degli Stati membri non può essere realizzata in contrasto con le direttive sopra menzionate. Il paragrafo 3, lettera b), dell'articolo precisa che la direttiva lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli ADPIC.

Articolo 3

Obbligo generale

L'articolo impone agli Stati membri l'obbligo generale di definire le misure e le procedure necessarie e proporzionate atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e precisa che tali misure e procedure devono essere tali da privare i responsabili del beneficio economico derivante dalla violazione. Esso si ispira alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'accordo sugli ADPIC, il quale prescrive che le misure e le procedure in questione devono essere leali ed eque, che non devono essere inutilmente complesse e costose e che non devono comportare termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

Articolo 4

Sanzioni

L'articolo precisa che gli Stati membri sono tenuti a sancire che qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale è passibile di sanzioni e che tali sanzioni devono avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo. Esso si richiama alla comunicazione della Commissione sulla funzione delle sanzioni per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore del mercato interno (COM(95)162 def.).

Articolo 5

Soggetti qualificati a richiedere l'applicazione delle misure e delle procedure

Tale articolo definisce i soggetti qualificati a richiedere l'applicazione delle misure e delle procedure. Il paragrafo 1 specifica che sono a ciò qualificati innanzitutto i titolari dei diritti, i soggetti autorizzati a disporre di questi diritti nonché i loro rappresentanti. Il paragrafo 2 stabilisce che gli Stati membri debbano disporre che gli enti di gestione dei diritti o gli organismi di tutela professionale, in quanto rappresentanti legittimi dei titolari di diritti, siano qualificati a richiedere l'applicazione delle misure e delle procedure e a comparire in giudizio a difesa dei diritti o degli interessi collettivi o individuali cui sono preposti. Tale disposizione si ispira a quanto già previsto nella legislazione di taluni Stati membri (articolo 98 della legge belga del 1991 sulla protezione dei consumatori; articolo L-421 del codice francese dei consumi; articolo L-331-1, secondo comma, del codice francese della proprietà intellettuale). Tale paragrafo precisa inoltre che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché gli enti di gestione dei diritti o gli organismi di tutela professionale di un altro Stato membro possano chiedere l'applicazione delle misure e delle procedure e comparire in giudizio alle stesse condizioni di un organismo nazionale. Questa disposizione costituisce un'applicazione del principio di non discriminazione e lascia impregiudicate le norme applicabili in materia di rappresentanza delle parti in sede di comparizione in giudizio.

Articolo 6

Presunzione del diritto d'autore

L'articolo rispecchia l'applicazione della presunzione nel contesto del diritto d'autore, prevista espressamente dalla Convenzione di Berna (articolo 15) e indirettamente dall'accordo sugli ADPIC. La Convenzione di Berna recita: "affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell'Unione, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi d'uso". Disposizioni in tal senso esistono nel diritto degli Stati membri.

Articolo 7

Elementi di prova

L'articolo 7 impone agli Stati membri un certo numero di prescrizioni in materia di prova, la quale assume un'importanza capitale in caso di violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Il paragrafo 1 dispone che le parti possono essere obbligate, a determinate condizioni, a produrre gli elementi probatori da esse detenuti, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate. Anche tale paragrafo si ispira alle disposizioni

dell'articolo 43 dell'accordo sugli ADPIC. Il paragrafo 2 precisa che gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di disporre la presa in visione o il sequestro delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali.

Articolo 8

Misure di protezione delle prove

Il paragrafo 1 dell'articolo dispone a favore del titolare, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, una procedura di descrizione o di sequestro allorché esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova. In forza di un'ordinanza emessa su richiesta di parte, all'occorrenza *inaudita altera parte*, il titolare, in caso di violazione di un suo diritto o qualora si possa dedurre dalle circostanze che una violazione è imminente, può far procedere alla descrizione dettagliata con o senza prelievo di campioni, oppure al sequestro delle merci in questione. Nel caso di un'ordinanza emessa *inaudita altera parte*, tale parte ha diritto a chiedere successivamente una revisione di tale ordinanza e di essere intesa nella procedura di revisione. Il paragrafo 2 stabilisce che il sequestro può essere subordinato alla costituzione di un'adeguata garanzia, destinata ad assicurare il risarcimento del convenuto in caso di domanda ingiustificata. Il paragrafo 3 stipula che il richiedente dispone di un termine perentorio di 31 giorni di calendario per promuovere un'azione nel merito in sede giudiziale, altrimenti il sequestro è nullo di pieno diritto, lasciando impregiudicati i diritti al risarcimento che gli può essere richiesto. Tale misura completa le disposizioni dell'articolo 43 dell'accordo sugli ADPIC e si ispira alle prescrizioni che hanno dimostrato la loro efficacia in taluni Stati membri, segnatamente nel Regno Unito (*Anton Piller Order, Doorstep Order*) e in Francia (*saisie-contrefaçon*). Il paragrafo contempla inoltre la possibilità, analogamente all'articolo 50, paragrafo 7, dell'accordo sugli ADPIC, di un risarcimento del convenuto in taluni casi quando questo abbia subito un danno a causa delle misure di protezione delle prove di cui al presente articolo.

Articolo 9

Diritto d'informazione

Questo articolo completa l'articolo 47 dell'accordo sugli ADPIC sul diritto d'informazione. Esso si ispira alle disposizioni esistenti in materia in talune legislazioni (Benelux, Germania) e riprende una disposizione che era stata introdotta su richiesta del Parlamento europeo nella proposta modificata di direttiva sulla tutela giuridica dei disegni e dei modelli (articolo 16 bis del testo figurante nel documento COM(96)66 def.), ma che successivamente era stata ritirata su richiesta del Consiglio. A parere di quest'ultimo, infatti, la direttiva sui disegni e sui modelli non costituiva uno strumento appropriato di lotta alla contraffazione e i problemi in questo campo dovevano essere affrontati con misure specifiche. La disposizione ha ottenuto il sostegno unanime degli interessati, del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Il paragrafo 1 dispone che le autorità nazionali competenti ordinino, su richiesta del titolare e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, a chiunque sia implicato nella violazione nelle circostanze precisate alle lettere a), b) o c) dello stesso paragrafo di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi in questione. Il paragrafo 2 specifica la natura delle informazioni da fornire. Il paragrafo 3 stabilisce che il diritto d'informazione si applica lasciando impregiudicate le altre disposizioni elencate in maniera limitativa e relative alla comunicazione di informazioni. Per contro, il paragrafo 4 prescrive che le autorità nazionali competenti (ad esempio, polizia, autorità doganali, ecc.) in possesso di informazioni della stessa natura possano informarne il titolare, a condizione che questo sia conosciuto, nel rispetto delle norme di tutela delle informazioni

riservate, allo scopo di consentirgli di adire il tribunale competente perché statuisca nel merito o al fine di ottenere l'adozione di misure provvisorie o cautelari.

Articolo 10

Misure provvisorie

L'articolo 10 contiene un certo numero di provvedimenti in materia di misure provvisorie che gli Stati membri devono mettere a disposizione delle autorità competenti. Tali disposizioni completano quelle previste all'articolo 50 dell'accordo sugli ADPIC. Le misure provvisorie rivestono un'importanza capitale in materia di violazione della proprietà intellettuale poiché, in quasi tutti i casi, esiste per il titolare un interesse ad agire rapidamente. Il paragrafo 1 prevede l'imposizione di un'ingiunzione volta, a titolo provvisorio, a pena di sanzioni, a prevenire qualsiasi violazione imminente o a vietare il proseguimento della violazione, oppure a subordinare tale proseguimento alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Lo stesso paragrafo dispone che l'autorità giudiziaria ha la facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di assodare con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente. Ai sensi del paragrafo 2, tali misure provvisorie possono essere adottate *inaudita altera parte* nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. La parte interessata deve esserne informata senza indugio dopo l'esecuzione delle misure. Inoltre, su richiesta del convenuto, tali misure possono essere oggetto di un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso. Il paragrafo 3 precisa che l'istanza di proibizione è ammessa esclusivamente nel caso in cui l'azione sia stata promossa entro un termine perentorio di 31 giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui il titolare ha avuto notizia della violazione. La proibizione può essere subordinata, in virtù del paragrafo 4, alla costituzione da parte del richiedente di garanzie destinate ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito in caso di richiesta ingiustificata. Infine il paragrafo 5 contempla inoltre la possibilità, analogamente all'articolo 50, paragrafo 7, dell'accordo sugli ADPIC, di un risarcimento del convenuto in taluni casi quando questo abbia subito un danno a causa delle misure provvisorie di cui al presente articolo.

Articolo 11

Misure cautelari

L'articolo 11, paragrafo 1, stabilisce che, in particolare nel caso in cui la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze suscettibili di pregiudicare il pagamento del risarcimento, possa essere disposto, eventualmente *inaudita altera parte*, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi. Tale misura si ispira a quella prevista dal diritto britannico con il nome di *freezing injunction* o *Mareva injunction*. Al fine di individuare e di perseguire i reali beneficiari della violazione, devono poter essere disposti anche la presa in visione o il sequestro delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali. Infine i paragrafi 2 e 3 prevedono un meccanismo di garanzia e di eventuale risarcimento così come contemplato agli articoli 8 e 10.

Articolo 12

Ritiro delle merci

L'articolo prevede il ritiro, a spese dell'autore della violazione, delle merci oggetto di violazione di un diritto immesse sul mercato, lasciando impregiudicato il risarcimento dovuto al titolare. Tale misura è stata sviluppata dalla giurisprudenza olandese.

Articolo 13

Esclusione dai circuiti commerciali

L'articolo stabilisce che le merci oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti utilizzati per commettere tale violazione siano esclusi dai circuiti commerciali senza alcun indennizzo. Ciò comporta altresì la loro confisca come descritto nell'articolo 87(2) della legge belga sul diritto d'autore del 30 giugno 1994. Tale disposizione precisa inoltre la portata dell'articolo 46 dell'accordo sugli ADPIC.

Articolo 14

Distruzione delle merci

L'articolo 14 prescrive la distruzione delle merci oggetto di violazione di un diritto nel caso in cui la loro presenza sul mercato recherebbe pregiudizio al titolare del diritto di proprietà intellettuale. Tale misura si ispira alle disposizioni dell'articolo 46 dell'accordo sugli ADPIC.

Articolo 15

Misure preventive

L'articolo 15 dispone che gli Stati membri debbano prevedere che le autorità nazionali competenti, in caso di precedente decisione giudiziaria, possano ingiungere all'autore della violazione di non commettere nuove violazioni e che il mancato rispetto di una inibitoria sia punibile con il pagamento di un'ammenda aumentata, se del caso, di una penale. Tale disposizione precisa la portata e la sanzione delle ingiunzioni a desistere da una violazione contemplate all'articolo 44, paragrafo 1, dell'accordo sugli ADPIC. Il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri provvedano affinché i titolari dei diritti possano chiedere un'azione inibitoria contro gli intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 16

Misure alternative

L'articolo 16 stabilisce che il soggetto che ha commesso una violazione senza colpa né negligenza può risarcire in danaro la parte lesa nel caso in cui l'esecuzione delle misure in questione comporterebbe per questo un danno sproporzionato e nel caso in cui la parte lesa possa ragionevolmente essere soddisfatta da un risarcimento pecuniario. Tale disposizione si ispira all'articolo 101, paragrafo 1, della legge tedesca sul diritto d'autore. Per tutelare gli interessi di un convenuto che ha agito senza colpa né negligenza tale disposizione permette di sostituire all'applicazione delle sanzioni di cui alla stessa sezione una riparazione sotto forma di compenso forfettario.

Articolo 17

Risarcimento dei danni

L'articolo 17 relativo al risarcimento dei danni completa le disposizioni dell'articolo 45 dell'accordo sugli ADPIC. Il paragrafo 1 conferma il principio secondo il quale va risarcito il danno subito a causa di una violazione commessa per dolo o per colpa. Esso stabilisce pertanto che la parte lesa ha diritto a) a un risarcimento mediante il pagamento di un importo forfettario pari al doppio dell'ammontare delle royalty o dei diritti che avrebbero dovuto esserle riconosciuti nel caso in cui l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto in questione (l'obiettivo della disposizione è quello di prevedere un risarcimento totale del danno subito, che il titolare del diritto ha talvolta difficoltà a quantificare; la disposizione non costituisce un risarcimento punitivo, ma deve servire a permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenendo conto delle spese - quali gli oneri amministrativi per individuare la violazione e per cercare l'origine della violazione - sostenute dal titolare), oppure b) a un indennizzo compensativo (corrispondente al danno subito dal titolare, compresi i mancati guadagni). È precisato inoltre che nel calcolo del risarcimento possono essere presi in considerazione elementi diversi dai fattori economici, quale il danno morale arrecato al titolare dalla violazione. Il paragrafo 2 contempla la possibilità di aggiungere, nei casi appropriati, i guadagni realizzati dall'autore della violazione che non sono presi in considerazione nel calcolo dell'indennizzo compensativo. Lo scopo è quello di prevedere un elemento dissuasivo nei confronti, ad esempio, delle violazioni dolose commesse su scala commerciale. Ai fini del calcolo degli importi di cui sopra, il titolare è tenuto a fornire prove esclusivamente con riguardo all'importo degli introiti lordi incassati dall'autore della violazione, mentre quest'ultimo è tenuto a comprovare le sue spese deducibili e i proventi imputabili a fattori esterni alla violazione.

Articolo 18

Spese giudiziarie

L'articolo 18 stabilisce che le spese giudiziarie, gli onorari degli avvocati, nonché gli altri oneri eventualmente indicati dalla parte vittoriosa (ad esempio, spese per indagini, spese per perizie, ecc.) sono a carico della parte soccombente, salvo che ciò non soddisfi il principio di equità o che la situazione economica della parte avversa non lo consenta. Tale possibilità è parzialmente prevista all'articolo 45, paragrafo 2, dell'accordo sugli ADPIC.

Articolo 19

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

L'articolo 19 riguarda la pubblicazione delle decisioni giudiziarie, generalmente considerata una misura efficace per informare il pubblico e dissuasiva in materia di violazione della proprietà intellettuale. Il paragrafo 1 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del titolare e a spese dell'autore della violazione, l'affissione della decisione, nonché la sua pubblicazione integrale o per estratto sui giornali indicati dal richiedente. Tale pubblicazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il paragrafo 2 precisa che gli Stati membri possono decidere anche altre misure di pubblicità appropriate alle circostanze in parola (ad esempio, informazione della clientela a mezzo posta).

Articolo 20

Disposizioni di diritto penale

L'articolo è inteso a far sì che qualsiasi violazione grave, così come qualsiasi tentativo, complicità o istigazione di una violazione grave di un diritto di proprietà intellettuale sia passibile di sanzioni penali aventi carattere concreto, proporzionato e dissuasivo. Ai fini del presente articolo per violazione grave si intende ogni violazione commessa deliberatamente e a fini commerciali. Tale disposizione riflette gli impegni assunti nel contesto dell'accordo sugli ADPIC, segnatamente l'articolo 61, estendendo l'obbligo contemplato da tale articolo a tutti i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva. Al paragrafo 2 è altresì previsto che tali sanzioni possano comprendere per le persone fisiche pene detentive. Il paragrafo 3 contempla per le persone fisiche e giuridiche pene pecuniarie, la confisca delle merci oggetto di violazione di un diritto, nonché dei materiali, degli strumenti o dei supporti principalmente usati nella fabbricazione o nella distribuzione delle merci in questione. Tale provvedimento si ispira alle disposizioni dell'articolo 46 dell'accordo sugli ADPIC. Lo stesso paragrafo prescrive la distruzione delle merci oggetto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale nel caso in cui la loro presenza sul mercato causerebbe un danno nei confronti del titolare del diritto. Esso prevede inoltre, ove opportuno (ad esempio, in caso di recidiva), la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento o del negozio principalmente usato per commettere la violazione. Sono altresì contemplate l'inibizione permanente o temporanea di esercitare attività commerciali, l'amministrazione controllata o la liquidazione coatta, nonché il divieto di accedere a sovvenzioni e aiuti pubblici. Dato che la contraffazione e la pirateria sono ormai appannaggio di imprese industriali operanti su larga scala, una siffatta misura costituisce un'arma temibile per combattere la fabbricazione e il commercio di prodotti contraffatti o pirata. Essa riflette parzialmente le corrispondenti disposizioni delle legislazioni spagnola (articoli 271 e 276 del codice penale) e francese (articoli L-335-5, L-521-4 e L-716-11-1 del codice della proprietà intellettuale). Infine, come elemento di dissuasione supplementare, è disposta la pubblicazione delle decisioni giudiziarie. Questa può servire come mezzo di informazione tanto per gli aventi diritto quanto per il pubblico in generale. L'ultimo paragrafo definisce ciò che ai fini del presente articolo si intende per persona giuridica.

Articolo 21

Protezione giuridica dei dispositivi tecnici

L'articolo 21 istituisce una protezione giuridica dei dispositivi tecnici nell'ambito della proprietà industriale. I dispositivi tecnici sono utilizzati per proteggere e autenticare i prodotti o i servizi. Essi sono destinati a fabbricare merci autentiche e a consentirvi l'incorporazione di elementi evidenti, identificabili dalla clientela e dai consumatori, che facilitino loro il riconoscimento dell'autenticità di tali merci. Gli elementi possono assumere forme diverse: ologramma di sicurezza, mezzi ottici, carte intelligenti, sistemi magnetici, inchiostri speciali, etichette microscopiche, ecc. Una tutela di questo tipo esiste già in taluni settori (articolo 6 della direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione; articolo 4 della direttiva 98/84/CE sui servizi ad accesso condizionato). Il paragrafo 1 dispone che, fatte salve le disposizioni esistenti nel contesto del diritto d'autore, gli Stati membri devono vietare talune attività (fabbricazione, importazione, distribuzione, uso) riguardo ai dispositivi tecnici illegittimi. Il paragrafo 2 precisa cosa si debba intendere per "dispositivo tecnico" e per "dispositivo tecnico illegittimo" ai fini dell'applicazione di tale articolo.

Articolo 22

Codici di condotta

Il paragrafo 1 di tale articolo prescrive che gli Stati membri e la Commissione incoraggino la realizzazione di codici di condotta nell'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La lettera b) concerne il controllo della fabbricazione di dischi ottici (CD, CD-ROM, DVD) segnatamente mediante l'apposizione di un codice sorgente che consenta di individuare l'origine della loro fabbricazione. La lettera c) stabilisce che gli Stati membri e la Commissione siano informati in merito ai codici di condotta elaborati e a eventuali valutazioni riguardo alla loro applicazione. Il ricorso ai codici deontologici è ispirato alle disposizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Il paragrafo 2 ricorda che i codici di condotta devono essere conformi al diritto comunitario.

Articolo 23

Valutazione

Tale articolo prescrive una valutazione del funzionamento della direttiva così come previsto per altri atti comunitari (ad esempio, articolo 16 della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; articolo 18 della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli; articolo 15 del regolamento (CE) n. 3295/94, come modificato, che fissa misure in materia d'introduzione nella Comunità e di esportazione e riesportazione fuori della Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale). Il paragrafo 1 dispone che, trascorsi tre anni dall'attuazione della direttiva, ciascuno Stato membro trasmetta una relazione alla Commissione per illustrare la situazione con riguardo alla sua applicazione. Sulla base di tali relazioni nazionali, la Commissione redige una relazione in merito all'applicazione della direttiva, comprendente una valutazione dell'efficacia delle misure adottate dai diversi organi e istanze competenti, nonché della sua incidenza sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione. La relazione viene successivamente trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale. Se del caso essa è accompagnata da proposte di modifica della direttiva allo scopo di adeguarla agli sviluppi constatati nel mercato interno. Il paragrafo 2 precisa che gli Stati membri forniscono alla Commissione tutto l'aiuto e tutta l'assistenza necessari per permetterle di redigere tale relazione.

Articolo 24

Corrispondenti

L'articolo 24 prevede l'istituzione di una rete di corrispondenti negli Stati membri. Il paragrafo 1 dispone che ciascuno Stato membro designi uno o più corrispondenti per ogni questione concernente l'applicazione degli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno, compresi gli strumenti previsti dalla direttiva. Il nominativo e i dati concernenti tali corrispondenti sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Il paragrafo 2 stabilisce che, allo scopo di assicurare la corretta applicazione della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a cooperare con gli altri Stati membri e con la Commissione per il tramite dei propri corrispondenti e a fornire senza indugio l'assistenza e le informazioni richieste, anche per via elettronica.

Articolo 25

Attuazione

Tale articolo riguarda le misure di attuazione della direttiva nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri. Il paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un termine massimo di diciotto mesi dalla data della sua adozione e ne informano immediatamente la Commissione. Tale termine di diciotto mesi ricalca quello previsto in altre direttive. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Il paragrafo 2 stabilisce che gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore oggetto della direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

L'articolo precisa che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente alle disposizioni dell'articolo 254, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 27

Destinatari

Tale articolo stabilisce che destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La realizzazione del mercato interno comporta l'abolizione delle restrizioni alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza, creando un contesto favorevole all'innovazione e agli investimenti. In tale contesto, la tutela della proprietà intellettuale è un elemento essenziale per il successo del mercato interno. Essa è importante non solo per la promozione dell'innovazione e dell'attività di creazione, ma anche per lo sviluppo dell'occupazione e la crescita della concorrenzialità.
- (2) La tutela della proprietà intellettuale deve consentire all'inventore o al creatore di trarre legittimo profitto dalla sua invenzione o dalla sua creazione. Deve inoltre consentire la massima diffusione delle opere, delle idee e delle nuove conoscenze. Nello stesso tempo, la tutela della proprietà intellettuale non deve essere di ostacolo alla libertà d'espressione, alla libera circolazione delle informazioni, alla tutela dei dati personali, anche su Internet.
- (3) Tuttavia, in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto della proprietà intellettuale, l'innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque opportuno verificare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente tributario del diritto comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità. In proposito, gli strumenti per assicurare il

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale rivestono un'importanza capitale per il successo del mercato interno.

- (4) A livello internazionale, tutti gli Stati membri e la stessa Comunità, per le questioni di sua competenza, sono legati dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("l'accordo sugli ADPIC"), approvato nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'"Uruguay Round" dalla decisione 94/800/CE del Consiglio⁵.
- (5) L'accordo sugli ADPIC contiene in particolare alcune disposizioni relative agli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che rappresentano norme comuni applicabili a livello internazionale, attuate in tutti gli Stati membri. Le disposizioni della presente direttiva devono far salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri, compreso l'accordo sugli ADPIC.
- (6) Talune convenzioni internazionali, cui hanno aderito tutti gli Stati membri, contengono ugualmente disposizioni sugli strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Si tratta in particolare della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e della Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.
- (7) Dalle consultazioni avviate al riguardo dalla Commissione risulta che, malgrado le disposizioni contenute nell'accordo sugli ADPIC, negli Stati membri sussistono ancora notevoli differenze in relazione agli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, le modalità di applicazione dei provvedimenti provvisori per salvaguardare, in particolare, gli elementi di prova, o quelli relativi al calcolo dei risarcimenti o ai procedimenti inibitori d'urgenza contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale variano notevolmente da uno Stato all'altro. In alcuni Stati membri, non sono previste misure come il diritto d'informazione o il ritiro, a spese dell'autore della violazione, delle merci controverse immesse sul mercato.
- (8) Le disparità tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e non assicurano ai diritti di proprietà intellettuale di beneficiare di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio della Comunità. Questa situazione non favorisce la libera circolazione nel mercato interno, né crea un contesto favorevole ad una sana concorrenza tra le imprese.
- (9) Le attuali disparità portano anche ad un indebolimento del diritto sostanziale della proprietà intellettuale e ad una frammentazione del mercato interno in questo settore. Ciò comporta una perdita di fiducia degli operatori economici nei riguardi del mercato interno e, di conseguenza, una riduzione degli investimenti nell'innovazione e nella creazione. Le violazioni appaiono sempre più legate alla criminalità organizzata. La diffusione dell'uso di Internet permette una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. L'effettivo rispetto del diritto sostanziale della proprietà intellettuale, che deriva oggi largamente dall'*acquis* comunitario, deve essere garantito da

⁵ GUL 336 del 23.12.1994, pag. 1.

un'azione specifica a livello comunitario. Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia rappresenta dunque una condizione essenziale per la realizzazione del mercato interno.

- (10) L'obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un elevato livello, equivalente ed omogeneo, di protezione della proprietà intellettuale all'interno del mercato interno. Tale protezione è necessaria contro qualsiasi violazione commessa a fini commerciali o che arrechi un danno considerevole al titolare di un diritto, ad esclusione delle violazioni minori e occasionali.
- (11) La presente direttiva non si propone di stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle pronunce in materia civile e commerciale, né di occuparsi della legge applicabile. Alcuni strumenti comunitari disciplinano queste materie in generale e, in linea di principio, si applicano anche alla proprietà intellettuale.
- (12) La presente direttiva fa salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 81 e 82 del trattato.
- (13) È necessario definire il campo di applicazione della presente direttiva nella misura più ampia possibile al fine di ricomprendervi l'insieme dei diritti di proprietà intellettuale disciplinati dalle disposizioni comunitarie in materia e dalle relative disposizioni nazionali, pur escludendo quelle attività che non attengono alla proprietà intellettuale in senso stretto. Tuttavia, questo non preclude la possibilità, per gli Stati membri che lo desiderano, di estendere, per soddisfare necessità interne, l'applicazione della presente direttiva a casi di concorrenza sleale o di attività simili.
- (14) La presente direttiva fa salvi il diritto sostanziale della proprietà intellettuale, nonché le disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁶, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche⁷ e della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno⁸.
- (15) La presente direttiva fa salve le norme specifiche in tema di rispetto del diritto d'autore, segnatamente quelle previste all'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione⁹.
- (16) Le misure e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere efficaci e tali da ripristinare per il titolare del diritto la situazione preesistente alla violazione.

⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁷ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁸ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁹ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

- (17) Allo scopo di facilitare ed estendere l'accesso alla giustizia, la legittimazione a chiedere tali misure e procedure deve essere riconosciuta non soltanto ai titolari dei diritti, ma anche alle organizzazioni professionali di gestione dei diritti e di difesa degli interessi collettivi e individuali.
- (18) È opportuno riprendere la regola di cui all'articolo 15 della convenzione di Berna secondo la quale si presume autore di un'opera letteraria e artistica la persona il cui nome è indicato sull'opera. Inoltre, poiché il diritto d'autore esiste fin dalla creazione dell'opera e non richiede una registrazione formale come il diritto di proprietà industriale, è utile ricordare il principio secondo il quale un'opera è considerata sufficientemente creativa per godere della protezione del diritto d'autore fino a prova contraria. Questo principio si rivela particolarmente importante quando un autore cerca di difendere i suoi diritti nell'ambito di una controversia e corrisponde alla legislazione vigente o alle prassi esistenti negli Stati membri.
- (19) Posto che la prova è un elemento determinante per l'accertamento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, è opportuno garantire che siano effettivamente a disposizione delle parti gli strumenti per presentare e ottenere prove.
- (20) In caso di rischio debitamente comprovato di distruzione degli elementi di prova, un procedimento efficace e poco oneroso deve essere messo a disposizione delle parti che consenta la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci in questione e, se appropriato, dei relativi documenti. Questo procedimento deve essere applicato nel rispetto dei diritti della difesa e accompagnato da tutte le necessarie garanzie.
- (21) Altre misure finalizzate a garantire un elevato livello di protezione sono state sperimentate con successo in alcuni paesi e devono poter essere applicate in tutti gli Stati membri. È il caso del diritto d'informazione, che consente di ottenere informazioni preziose sull'origine delle merci controverse, sui circuiti di distribuzione e sull'identità di terzi coinvolti nella violazione, oppure della pubblicazione delle sentenze in materia di violazione del diritto di proprietà intellettuale, che permette di informare il pubblico e di dissuadere altri dal commettere tali violazioni.
- (22) È altresì indispensabile definire misure provvisorie che consentano la cessazione immediata della violazione, senza la necessità di attendere la decisione nel merito, nel rispetto dei diritti della difesa, assicurando la proporzionalità delle misure provvisorie in funzione delle specificità di ciascuna situazione e avendo adottato tutte le garanzie necessarie a coprire le spese o i danni causati alla parte convenuta in caso di domande infondate. Queste misure appaiono particolarmente giustificate nei casi in cui è debitamente accertato che un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto.
- (23) A seconda dei casi e se le circostanze lo richiedono, le misure e le procedure da prevedere devono comprendere sia misure inibitorie, volte ad impedire nuove violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, sia misure preventive e correttive, tra cui il sequestro delle merci controverse e di altri oggetti principalmente utilizzati a fini illeciti, l'esclusione dai circuiti commerciali, l'eventuale distruzione e il ritiro, ove appropriato a spese dell'autore della violazione, delle merci controverse immesse sul mercato.

- (24) Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l'altrui diritto, è opportuno stabilire l'entità del risarcimento da riconoscere al titolare nella misura di un importo forfettario pari al doppio dell'ammontare dei diritti che l'autore della violazione avrebbe dovuto versare qualora avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale (per permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per ricerche e per individuare la violazione), oppure in funzione del danno (compreso il lucro cessante) subito dal titolare (indennizzo compensativo), cui vanno sommati i guadagni realizzati dall'autore della violazione che non sono presi in esame nel calcolo dell'indennizzo compensativo. Anche altri elementi, come il danno morale arrecato, devono poter esser presi in considerazione.
- (25) Al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e in conformità agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo sugli ADPIC, segnatamente all'articolo 61, gli Stati membri sono tenuti a sanzionare penalmente in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo le violazioni gravi dei diritti di proprietà intellettuale. A questo riguardo per violazioni gravi si devono intendere le violazioni commesse deliberatamente e a fini commerciali. È opportuno dichiarare responsabile, in base al diritto interno, taluni o l'insieme dei partecipanti alla violazione o al tentativo di violazione, in quanto complici o istigatori.
- (26) Le misure di protezione danno un importante contributo alla lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Una tutela giuridica adeguata dei dispositivi tecnici di sicurezza e di autenticazione per evitare che essi siano copiati, manipolati o neutralizzati è pertanto necessaria nell'ambito della proprietà industriale, come già previsto per il diritto d'autore. Queste misure di protezione che riguardano l'abuso dei dispositivi al fine di infrangere i diritti di proprietà intellettuale sono inoltre conformi al disposto dell'articolo 6 della Convenzione sulla criminalità informatica adottato a Budapest dal Consiglio d'Europa il 23 novembre 2001.
- (27) I settori economico-industriali devono partecipare attivamente alla lotta contro la pirateria e la contraffazione e lo sviluppo di codici di condotta nei settori direttamente interessati rappresenta un mezzo complementare agli strumenti normativi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, devono incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta. Il controllo della fabbricazione dei dischi ottici, segnatamente mediante l'apposizione di un codice identificativo sui dischi fabbricati nel territorio della Comunità, contribuisce a limitare le violazioni della proprietà intellettuale in questo settore particolarmente esposto agli attacchi della pirateria. Queste misure tecniche di protezione non devono però essere utilizzate abusivamente allo scopo di compartimentare i mercati e controllare le importazioni parallele.
- (28) Allo scopo di agevolare l'applicazione uniforme delle disposizioni previste dalla presente direttiva, è opportuno prevedere meccanismi di cooperazione e di mutua assistenza tra gli Stati membri, da una parte, e tra questi e la Commissione, dall'altra, in particolare mediante la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri. In tale contesto, in seno alla Commissione potrebbe essere costituito anche un comitato di contatto composto dai corrispondenti nazionali.
- (29) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, per i motivi già menzionati, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al

principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (30) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa mira in particolare ad assicurare il pieno rispetto della proprietà intellettuale (articolo 17, paragrafo 2, della Carta),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva concerne le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure di cui alla presente direttiva si applicano alle violazioni dei diritti derivanti dagli atti comunitari ed europei relativi alla tutela della proprietà intellettuale il cui elenco figura in allegato e dalle normative adottate dagli Stati membri per uniformarsi a tali atti, allorché tale violazione è commessa a fini commerciali o arreca un danno considerevole al titolare del diritto.
2. La presente direttiva si applica salvo il disposto delle norme specifiche volte ad assicurare il rispetto dei diritti contenute nella legislazione comunitaria in materia di diritto d'autore, segnatamente la direttiva 2001/29/CE.
3. La presente direttiva fa salve:
 - a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE, la direttiva 1999/93/CE e la direttiva 2000/31/CE;
 - b) gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni internazionali, in particolare dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: "l'accordo sugli ADPIC").

CAPO II

MISURE E PROCEDURE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Obbligo generale

Gli Stati membri definiscono le misure e le procedure necessarie e proporzionate atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva.

Queste misure e procedure devono privare i responsabili di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale del profitto economico tratto dalla violazione stessa. Esse devono inoltre essere leali ed eque, non inutilmente complesse e costose e non devono comportare termini incongrui né ritardi ingiustificati.

Tali procedure devono essere applicate in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo.

Articolo 4

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2 sia passibile di sanzioni. Tali sanzioni devono avere carattere concreto, proporzionato e dissuasivo.

Articolo 5

Soggetti legittimati a chiedere l'applicazione di misure e procedure

1. Gli Stati membri riconoscono la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure di cui al presente capo ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, nonché a tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in conformità della legge, o ai rappresentanti dei medesimi.
2. Gli Stati membri riconoscono agli enti di gestione dei diritti o agli organismi di tutela professionale, nella misura in cui rappresentano i titolari di diritti di proprietà intellettuale o altre persone autorizzate a far uso di tali diritti secondo la legislazione pertinente, la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure e delle procedure di cui al presente capo e ad agire in giudizio a difesa dei diritti o degli interessi collettivi o individuali.

Detta legittimazione è altresì riconosciuta a qualsiasi ente di gestione dei diritti o organismo di tutela professionale regolarmente costituito, indipendentemente dallo Stato membro di costituzione.

Le disposizioni del primo e del secondo comma fanno salve le norme in materia di rappresentanza delle parti in giudizio.

Articolo 6

Presunzione del diritto d'autore

Salvo prova contraria, si presume l'autore dell'opera la persona il cui nome, presentato come quello dell'autore dell'opera, compare su alcuni esemplari della medesima o la persona cui si fa riferimento come autore su un esemplare dell'opera mediante una dicitura scritta, un'etichetta od altra indicazione.

SEZIONE 2

PROVE

Articolo 7

Elementi di prova

1. Gli Stati membri dispongono che, qualora una parte abbia presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per comprovare le sue affermazioni e abbia indicato elementi di conferma delle stesse detenuti dalla controparte, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che tali elementi di prova siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.
2. Affinché possano essere identificati e perseguiti gli effettivi beneficiari della violazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare la presa in visione o il sequestro delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, a condizione che sia garantita la tutela delle informazioni riservate.

Articolo 8

Misure di protezione delle prove

1. Quando sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova, ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie, in caso di violazione, anche solo imminente, di un diritto di proprietà intellettuale possano ovunque autorizzare la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci controverse e, all'occorrenza, dei relativi documenti. Queste misure sono adottate mediante ordinanza su richiesta di parte e all'occorrenza *inaudita altera parte*.

In caso di adozione di misure di protezione delle prove *inaudita altera parte*, il convenuto viene informato al più tardi immediatamente dopo l'esecuzione delle misure. Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine congruo dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

2. Gli Stati membri stabiliscono che il sequestro possa essere subordinato alla costituzione di una garanzia adeguata da parte del richiedente al fine di assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nell'ipotesi in cui l'azione intentata dovesse successivamente essere giudicata infondata.
3. Gli Stati membri dispongono che se entro un termine di trentuno giorni di calendario dal sequestro il richiedente non ha promosso un'azione nel merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente, il sequestro è nullo, fatto salvo il diritto ad un eventuale risarcimento.

Qualora le misure di protezione delle prove siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria deve avere la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

SEZIONE 3

DIRITTO D'INFORMAZIONE

Articolo 9

Diritto d'informazione

1. Gli Stati membri prescrivono che le autorità giudiziarie competenti a conoscere delle azioni di accertamento di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale o ad accogliere una domanda di misure provvisorie o cautelari, ordinino a qualsiasi persona, su richiesta del titolare e salvo che non vi si oppongano motivi particolari, di fornire informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o di prestazione dei servizi sospettati di violare un diritto di proprietà intellettuale, qualora detta persona si trovi in una delle situazioni seguenti:
 - a) sia stata trovata in possesso, a scopo commerciale, di merci oggetto di violazione di un diritto;
 - b) sia stata sorpresa a utilizzare, a scopi commerciali, servizi oggetto di violazione di un diritto;
 - c) sia stata indicata dai soggetti di cui alla lettera a) o b) come l'origine di tali prodotti o servizi o come anello della rete di distribuzione di tali prodotti o di prestazione di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue:
 - a) nome e indirizzo dei produttori, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori del prodotto o del servizio, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
 - b) informazioni sulle quantità prodotte, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo spuntato per i prodotti o i servizi in questione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni che:
 - a) accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
 - b) disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in virtù del presente articolo;
 - c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
 - d) accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero i soggetti di cui al paragrafo 1 ad ammettere l'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.
4. Oltre alle fattispecie di cui al paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che, quando le competenti autorità siano in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 2, esse possano informarne il titolare del diritto, sempre che questo sia conosciuto, nel pieno rispetto delle norme di tutela delle informazioni riservate, allo scopo di consentirgli di adire le autorità competenti perché statuiscono nel merito o al fine di ottenere l'adozione di misure provvisorie o cautelari.

SEZIONE 4

MISURE PROVVISORIE E CAUTELARI

Articolo 10

Misure provvisorie

1. Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano imporre al presunto autore della violazione o all'intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto, un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale, a vietare, a titolo provvisorio e imponendo penali, il proseguimento di asserite violazioni di un diritto di proprietà intellettuale, o a subordinarne il proseguimento alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare.

L'autorità giudiziaria deve avere facoltà di fare obbligo all'attore di fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di accertare con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente.

2. Gli Stati membri stabiliscono che le misure previste al paragrafo 1 possano, ove opportuno, essere adottate *inaudita altera parte*, in particolare quando un ritardo può arrecare un danno irreparabile al titolare del diritto. In questi casi, il convenuto viene informato, senza indugio, dopo l'esecuzione delle misure.

Su richiesta del convenuto si procede a un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notificazione delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

3. Gli Stati membri dispongono che la misura inibitoria è revocata se il richiedente non promuove un'azione di merito dinanzi all'autorità giudiziaria competente entro trentuno giorni di calendario a decorrere dal giorno in cui il titolare ha avuto notizia dei fatti cui essa si riferisce.
4. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare la proibizione alla costituzione da parte del richiedente di garanzie adeguate destinate ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, nel caso in cui l'azione di merito dovesse successivamente dimostrare l'infondatezza della domanda.
5. Qualora le misure provvisorie siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione o minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria deve avere la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

Articolo 11

Misure cautelari

1. Gli Stati membri stabiliscono che, ove opportuno e in particolare quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze suscettibili di pregiudicare il pagamento del risarcimento, eventualmente *inaudita altera parte*, le autorità giudiziarie competenti possano disporre il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri averi.

Allo scopo di assicurare l'esecuzione delle disposizioni di cui al primo comma, gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di disporre la presa in visione o il sequestro delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali.

2. Le competenti autorità giudiziarie possono subordinare l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 alla costituzione da parte del richiedente di garanzie adeguate volte ad assicurare l'eventuale risarcimento del danno subito dal convenuto, se l'azione di merito dovesse successivamente essere giudicata infondata.
3. Qualora le misure cautelari siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria deve avere la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del pregiudizio eventualmente arrecato dalle misure in questione.

SEZIONE 5

MISURE ADOTTATE A SEGUITO DI DECISIONE SUL MERITO

Articolo 12

Ritiro delle merci

Salvo il risarcimento dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare il ritiro, ove appropriato a spese dell'autore della violazione, delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 13

Esclusione dai circuiti commerciali

Gli Stati membri stabiliscono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare che le merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, nonché i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione delle merci in questione, siano esclusi dai circuiti commerciali, senza dar luogo ad indennizzo alcuno.

Articolo 14

Distruzione delle merci

Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, senza possibilità di risarcimento, la distruzione delle merci riguardo alle quali è stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 15

Misure preventive

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le competenti autorità giudiziarie possano rivolgere all'autore della violazione un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Il mancato rispetto di un'ingiunzione è punibile con un'ammenda, integrata all'occorrenza da una penale, finalizzata ad assicurarne l'esecuzione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari dei diritti possano richiedere un provvedimento inibitorio contro gli intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 16

Misure alternative

Ove opportuno, gli Stati membri dispongono che qualora il soggetto cui potrebbero essere inflitte le misure di cui alla presente sezione abbia agito in assenza di colpa, pur causando un danno all'attore, questo soggetto possa offrire riparazione del menzionato danno, d'accordo con la parte lesa, nel caso in cui l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e la parte lesa possa ragionevolmente essere soddisfatta da un indennizzo pecuniario.

SEZIONE 6

RISARCIMENTO DEL DANNO E SPESE CONNESSE ALL'AZIONE

Articolo 17

Risarcimento del danno

1. Gli Stati membri dispongono che le competenti autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione di riconoscere al titolare del diritto un adeguato risarcimento del danno da questo subito a causa della violazione del diritto di proprietà intellettuale commessa dal suo autore consapevolmente o avendo ragionevoli motivi per esserne consapevole.

A tale scopo, le competenti autorità giudiziarie accordano, su richiesta della parte lesa:

- a) il risarcimento del danno per un ammontare pari al doppio dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione;
- b) ovvero un indennizzo compensativo, per un importo pari al danno subito a causa della violazione, compreso il lucro cessante.

Nei casi appropriati, gli Stati membri prevedono che il danno subito possa comprendere elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono prevedere il recupero, a favore del titolare del diritto, di tutti i guadagni realizzati dall'autore della violazione, riconducibili alla violazione commessa e non presi in considerazione nel calcolo dell'indennizzo compensativo.

Ai fini del calcolo dei guadagni ricavati dall'autore della violazione, il titolare del diritto è tenuto a fornire prove esclusivamente con riguardo all'importo degli introiti lordi incassati dall'autore della violazione, mentre quest'ultimo è tenuto a comprovare le sue spese deducibili e i proventi imputabili a fattori diversi rispetto al diritto tutelato.

Articolo 18

Spese connesse all'azione

Gli Stati membri dispongono che le spese giudiziarie, gli onorari degli avvocati, nonché gli altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vittoriosa sono a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità o la situazione economica della parte avversa non lo consentano. Le competenti autorità giudiziarie determinano la somma da pagare.

SEZIONE 7

MISURE DI PUBBLICITÀ

Articolo 19

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

1. Gli Stati membri dispongono che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria possa ordinare, su richiesta del titolare del diritto e a spese dell'autore della violazione, l'affissione della decisione, nonché la sua pubblicazione integrale o per estratto sui giornali indicati dal richiedente.
2. Gli Stati membri possono altresì decidere ulteriori misure di pubblicità appropriate alle circostanze di specie.

CAPO III

DISPOSIZIONI DI DIRITTO PENALE

Articolo 20

Disposizioni di diritto penale

1. Gli Stati membri provvedono a qualificare penalmente ogni violazione grave di un diritto di proprietà intellettuale, nonché il tentativo di violazione, la complicità o l'istigazione alla violazione. Una violazione è considerata grave quando è commessa deliberatamente e a fini commerciali.
2. Per le persone fisiche, gli Stati membri prevedono sanzioni penali, comprese pene restrittive della libertà.

3. Per le persone fisiche e giuridiche, gli Stati membri contemplano le seguenti sanzioni:

- a) ammende;
- b) confisca della merce, degli strumenti e dei prodotti originati dalle infrazioni di cui al paragrafo 1, o di beni il cui valore corrisponde a questi prodotti.

Ove opportuno, gli Stati membri prevedono inoltre le seguenti sanzioni:

- a) la distruzione delle merci oggetto di violazione del diritto di proprietà intellettuale;
- b) la chiusura, totale o parziale, definitiva o temporanea, dello stabilimento principalmente usato per commettere la violazione in questione;
- c) l'inibizione permanente o temporanea dell'esercizio di attività commerciali;
- d) l'amministrazione controllata;
- e) la liquidazione coatta;
- f) il divieto di accedere a sovvenzioni e aiuti pubblici;
- g) la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

4. Ai fini del presente capo, per “persona giuridica” s'intende ogni entità giuridica cui è riconosciuta tale qualità in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di ogni altro ente pubblico che agisca nell'esercizio della sua prerogativa di potere pubblico, nonché delle organizzazioni internazionali pubbliche.

CAPO IV

MISURE TECNICHE

Articolo 21

Protezione giuridica dei dispositivi tecnici

1. Fatte salve le disposizioni speciali in materia di diritto d'autore, dei diritti connessi e del diritto *sui generis* del fabbricante di una base di dati, gli Stati membri prevedono una protezione giuridica appropriata contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione e l'uso di dispositivi tecnici illegittimi.
2. Ai fini del presente capo s'intende per:
 - a) “dispositivo tecnico”, ogni tecnologia, strumento o componente che, nell'ambito normale del suo funzionamento, è finalizzato a fabbricare merci autentiche e a consentirvi l'incorporazione di elementi evidenti, identificabili

dalla clientela o dai consumatori, che facilitino loro il riconoscimento dell'autenticità di tali merci;

- b) “dispositivo tecnico illegittimo”, un dispositivo tecnico destinato ad eludere un dispositivo tecnico e che consente la fabbricazione di merci, in violazione di diritti di proprietà industriale, che incorporano gli elementi evidenti e identificabili di cui alla lettera a).

Articolo 22

Codici di condotta

1. Gli Stati membri incoraggiano quanto segue:
 - a) l'elaborazione, da parte delle associazioni o organizzazioni di imprese o professionali, di codici di condotta a livello comunitario con l'intento di contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2;
 - b) la realizzazione, da parte dei fabbricanti di dischi ottici e delle organizzazioni professionali interessate, di codici di condotta finalizzati a sostenere detti fabbricanti nella lotta contro le violazioni della proprietà intellettuale, in particolare mediante l'apposizione sui dischi ottici di un codice sorgente che consenta di individuare l'origine della loro fabbricazione;
 - c) la trasmissione alla Commissione di progetti di codici di condotta a livello nazionale o comunitario e di eventuali valutazioni in merito all'applicazione di tali codici.
2. I codici di condotta devono essere conformi al diritto comunitario, segnatamente alle norme in materia di concorrenza e di tutela dei dati personali.

CAPO V

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 23

Valutazione

1. Trascorsi tre anni dalla data di cui all'articolo 25, paragrafo 1, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Sulla base di queste relazioni, la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure adottate dai diversi organi e istanze competenti, nonché della sua incidenza sull'innovazione e sullo sviluppo della società dell'informazione. Questa relazione viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Se del caso, è accompagnata da proposte di modificazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutto l'aiuto e tutta l'assistenza necessari per permetterle di redigere la relazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 24

Corrispondenti

1. Ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti (in prosieguo: "i corrispondenti nazionali") per ogni questione relativa all'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva. Ogni Stato comunica il nominativo e i dati concernenti i rispettivi corrispondenti agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. Allo scopo di assicurare la corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri e con la Commissione per il tramite dei corrispondenti nazionali. Questi forniscono, nel più breve tempo possibile e nel rispetto del diritto nazionale, l'assistenza e le informazioni richieste dagli altri Stati membri o dalla Commissione, anche ricorrendo a adeguati mezzi elettronici.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...] [diciotto mesi dalla data di adozione della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nell'ambito disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

Elenco degli atti di diritto comunitario e europeo relativi alla tutela della proprietà intellettuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori¹;

prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa²;

regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose³;

regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d'applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose⁴;

direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore⁵;

direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale⁶;

direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo⁷;

direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi⁸;

direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati⁹;

direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli¹⁰;

direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche¹¹;

¹ GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

² GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 1.

³ GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.

⁴ GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9.

⁵ GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42.

⁶ GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.

⁷ GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.

⁸ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 9.

⁹ GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

¹⁰ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

¹¹ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo¹²;

direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹³;

direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale¹⁴;

regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali¹⁵;

regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari¹⁶;

regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97¹⁷;

regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario¹⁸;

regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali¹⁹;

regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari²⁰;

convenzione sulla concessione di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973.

¹² GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

¹³ GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

¹⁴ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32.

¹⁵ GU L 182 del 2.7.1992, pag. 1.

¹⁶ GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30.

¹⁷ GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10.

¹⁸ GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

¹⁹ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

²⁰ GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

A0-7030

3. BASE GIURIDICA

Articolo 95 del trattato CE.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

L'azione è intesa ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno e a definire un quadro generale per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

Durata indeterminata.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1. SNO (spese non obbligatorie)

5.2. SD (stanziamenti dissociati)

5.3. Tipi di entrate previste: nessuna

- 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE**
- 7. INCIDENZA FINANZIARIA (PARTE B)**
- 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE**
- 9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA**
 - 9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari**
 - 9.2 Giustificazione dell'azione**

La proposta di direttiva è intesa ad armonizzare le legislazioni nazionali in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Considerevoli sono infatti le differenze esistenti tra i regimi sanzionatori degli Stati membri in materia. Tale situazione è pregiudizievole al buon funzionamento del mercato interno.

La corretta applicazione della direttiva implica l'istituzione di un comitato di contatto comprendente i corrispondenti designati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Gli oneri connessi al funzionamento di tale comitato saranno a carico del bilancio comunitario.

- 9.3 Controllo e valutazione dell'azione**

In virtù dell'articolo 23 della proposta di direttiva, la Commissione pubblicherà una relazione sull'attuazione della direttiva tre anni dopo la sua esecuzione da parte degli Stati membri.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

10.1 Incidenza sull'organico

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione		di cui		Durata
		Posti permanenti	posti temporanei	mediante risorse esistenti nella DG o nel servizio interessati	mediante risorse supplementari	
Funzionari o agenti temporanei	A B C					
Altre risorse						
Totale						

10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane (in €)

	Importi	Posti permanenti
Funzionari o agenti temporanei		
A		
B		
C		
Altre risorse (specificare la linea di bilancio)		
Totale		

10.3 Aumento delle altre spese di funzionamento derivanti dall'azione, in particolare spese per riunioni di comitati e di gruppi di esperti (in €)

Linea di bilancio (n. e denominazione)	Importi	Metodo di calcolo (base: 2 riunioni l'anno)
A0-7030	9 100 € x 2	14 x 650 € (spese di viaggio dei corrispondenti nazionali) x 2
Totale	18 200 €	

Importi corrispondenti alle spese complessive dell'azione se questa ha durata determinata, oppure alle spese su 12 mesi in caso di durata non determinata.

Il fabbisogno di risorse umane ed amministrative verrà coperto impiegando i fondi assegnati alla DG MARKT nel contesto della procedura annua.

Nel caso in cui la Commissione decida di istituire un comitato di contatto, questo sarà incaricato di sviluppare la cooperazione, di facilitare lo scambio di informazioni, di verificare il funzionamento della direttiva e di esaminare, su richiesta della Commissione o di un rappresentante di uno Stato membro, tutte le questioni inerenti all'applicazione degli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno. Esso assiste inoltre la Commissione nella stesura della relazione di valutazione.

A tale comitato non si applica la procedura di comitatologia di cui alla decisione 1999/468/CE del Consiglio. L'unico costo annuo di tale comitato riguarda gli oneri di viaggio dei corrispondenti nazionali.

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO

COM(2003) 46 definitivo.

LA PROPOSTA

1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali.

Le imprese hanno reso nota l'esigenza di disporre di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, aventi la stessa efficacia in tutti gli Stati membri. Tale esigenza coincide del resto con gli obiettivi della politica della Commissione volta a facilitare lo sviluppo delle attività di innovazione e di creazione in Europa, in particolare grazie alla tutela coerente ed efficace della proprietà intellettuale nel mercato interno. È evidente che tale esigenza non può essere soddisfatta mediante un'azione svolta unicamente a livello di ciascuno Stato membro. Per questo motivo appare necessaria l'armonizzazione a livello comunitario delle legislazioni degli Stati membri in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Per essere realmente efficace l'armonizzazione deve essere fondata sulle disposizioni nazionali che appaiono come le più idonee a rispondere ai bisogni della parte lesa, pur tenendo conto degli interessi legittimi della parte convenuta. Questo permetterà di assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in maniera equivalente ed efficace in tutta la Comunità.

L'IMPATTO SULLE IMPRESE

2. Determinare l'incidenza della proposta:

- sui vari settori di attività,

In linea di principio, tutti i settori sono interessati dal rispetto della proprietà intellettuale.

- sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese),

Gli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale riguardano tanto le grandi quanto le piccole imprese, in particolare quelle attive nel

settore della creazione e dell'innovazione. Le PMI sono particolarmente colpite dalle contraffazioni e dalla diffusione di prodotti pirata. Le limitate risorse finanziarie di cui dispongono spesso non consentono loro di sostenere spese giudiziarie elevate.

- specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese.

L'intero territorio della Comunità è interessato.

3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta.

Gli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale previsti dalla proposta dovranno essere messi a disposizione delle imprese dagli Stati membri. Le imprese avranno la possibilità di far ricorso a tali strumenti per tutelare i diritti di proprietà intellettuale di cui sono titolari.

4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta

- sull'occupazione,

È dimostrato che il pregiudizio subito dalle imprese a causa di infrazioni alla proprietà intellettuale si ripercuote in definitiva sul volume di posti di lavoro da esse offerti, anche se risulta difficile misurare con precisione l'effetto di tali violazioni sull'occupazione nell'industria. Secondo uno studio realizzato a livello dell'Unione europea nel giugno 2000, più di 17 000 posti di lavoro andrebbero perduti ogni anno nell'Unione a causa delle attività di contraffazione e di pirateria. Secondo un'indagine realizzata in Francia nel 1998, sarebbero circa 38 000 i posti di lavoro perduti a causa della contraffazione in tale paese. L'armonizzazione sulla base delle disposizioni nazionali che presentano il massimo grado di efficacia consentirà di migliorare e di rafforzare la lotta contro la contraffazione e la pirateria e, di conseguenza, di accrescere l'occupazione nella Comunità.

- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese,

L'armonizzazione delle legislazioni in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale consentirà alle imprese di beneficiare di un livello di protezione equivalente su tutto il territorio della Comunità. Tale contesto favorevole accrescerà nelle imprese la fiducia con cui esse guardano al mercato interno ai fini dello sviluppo delle loro attività di creazione e di innovazione. Ciò assicurerà loro di beneficiare di un'equa remunerazione degli investimenti effettuati in materia di ricerca e sviluppo e le stimolerà a investire.

- sulla competitività delle imprese.

L'innovazione assume un'importanza capitale per la competitività delle imprese. Queste devono costantemente migliorare o rinnovare i propri prodotti se vogliono mantenere le proprie quote di mercato o conquistarne di nuove. Una considerevole attività di innovazione, che porti allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi, assicura alle imprese una posizione di vantaggio sul mercato e costituisce un importante fattore ai fini della loro concorrenzialità. Per poter innovare in condizioni favorevoli, le imprese devono operare in un contesto propizio allo sviluppo delle loro attività, segnatamente sotto il profilo della tutela della proprietà intellettuale. L'armonizzazione delle legislazioni nazionali in tema di strumenti finalizzati ad

assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale contribuirà a garantire lo sviluppo dell'attività di innovazione delle imprese nel mercato interno e, di conseguenza, la loro concorrenzialità.

5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.).

La proposta non contiene misure specifiche per le piccole e medie imprese. Anche le PMI dovrebbero tuttavia trarre beneficio dall'armonizzazione prevista, in quanto essa mette a loro disposizione strumenti efficaci per assicurare il rispetto dei propri diritti di proprietà intellettuale e ne facilita l'accesso all'informazione, segnatamente attraverso una struttura che consente loro di accedere alle decisioni giudiziarie pubblicate negli Stati membri in materia di violazione della proprietà intellettuale. Questo permetterà altresì di ridurre i costi per ottenere il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui le PMI sono titolari.

CONSULTAZIONE

6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni.

La proposta in sé non è stata distribuita agli interessati dato che la Commissione deve ancora adottarla. La necessità di una iniziativa della Commissione in tale settore è stata tuttavia evidenziata nel corso di un processo di consultazione preventivo. La Commissione ha pubblicato infatti nell'ottobre 1998 un Libro verde sulla lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno (COM(98)569 def.)¹, ricevendo all'incirca 145 contributi scritti da tutti i settori interessati. Tali prese di posizione hanno costituito l'oggetto di una relazione di sintesi che è stata pubblicata². Anche il Parlamento europeo³ e il Comitato economico e sociale⁴ hanno espresso le loro osservazioni sul Libro verde. Inoltre la Commissione, congiuntamente con la presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea, ha organizzato il 2 e 3 marzo 1999 a Monaco un'audizione aperta a tutti gli interessati⁵, nonché, il 3 novembre 1999, una riunione con gli esperti degli Stati membri della Comunità, allo scopo di raccogliere le loro osservazioni in materia. Infine, il 30 novembre 2000, la Commissione ha presentato una comunicazione sul seguito da dare al Libro verde (COM(2000)789 def.)⁶, nella quale ha annunciato sotto forma di un piano d'azione tutta una serie di iniziative intese a promuovere e a migliorare la lotta alla contraffazione, tra le quali una proposta di direttiva volta a rafforzare gli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Nel corso della consultazione tutti i partecipanti hanno unanimemente rilevato lo scarso effetto dissuasivo degli attuali strumenti di lotta e hanno messo in evidenza le stesse lacune, ossia che i risarcimenti, le ammende e le altre sanzioni comminate sono di importo troppo modesto e non sono sufficientemente dissuasivi. Anche le

¹ Cf. nota 1.
² Cf. nota 2.
³ Cf. nota 5.
⁴ Cf. nota 4.
⁵ Cf. nota 3.
⁶ Cf. nota 6.

disparità esistenti tra i regimi nazionali in materia di sanzioni sono state giudicate un ostacolo a una lotta efficace alla contraffazione e alla pirateria nel mercato interno. Gli interessati hanno espresso l'auspicio che le sanzioni e gli altri strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale abbiano la medesima efficacia in tutti gli Stati membri, in particolare in materia di indagine, di sequestro e di prova. Sono state altresì messe in luce la lentezza e l'incertezza delle misure e delle procedure nazionali. La maggior parte degli interessati ha chiesto che sia avviata rapidamente in tale settore un'azione legislativa, giudiziaria e amministrativa rafforzata e armonizzata a livello dell'UE e dei suoi Stati membri.

La comunicazione della Commissione relativa al seguito da dare al Libro verde, in particolare l'annuncio di una proposta di direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, è stata ben accolta dagli interessati. Nel suo supplemento di parere del 30 maggio 2001⁷, il Comitato economico sociale ha approvato l'intenzione della Commissione europea di presentare rapidamente una proposta di direttiva in materia.

⁷ Cf. nota 7.